Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 23 ottobre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1976, n. **711.**

Norme per l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di istituire un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Fino alla data che verrà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero e, comunque, non oltre il 18 febbraio 1977, sulle cessioni di valuta estera contro lire, a pronti o a termine, effettuate in favore dei residenti per il regolamento di operazioni autorizzate in via generale o particolare, è dovuto un diritto speciale nella misura del 7 per cento della moneta nazionale corrisposta come controvalore della valuta estera ceduta.

Il diritto speciale è dovuto anche sui pagamenti all'estero effettuati dalle banche agenti per conto di residenti mediante addebitamenti di conti valutari, nonché sui pagamenti eseguiti mediante accreditamento di lire in conti di pertinenza estera.

Art. 2.

Il diritto di cui al precedente articolo è dovuto dalle banche agenti, con obbligo di rivalsa, da effettuarsi all'atto della esecuzione dell'operazione, nei confronti del cessionario della valuta estera ovvero dal residente per conto del quale è eseguito il pagamento verso l'estero.

Il diritto speciale deve essere corrisposto mediante versamento alla sezione provinciale di tesoreria dello Stato nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede o la dipendenza della banca agente che ha effettuato l'operazione, entro il giorno successivo a quello di esecuzione dell'operazione medesima.

Con decreto del Ministro per il tesoro sono stabilite le modalità del versamento alla tesoreria dello Stato.

Le entrate derivanti dall'applicazione del diritto speciale affluiranno in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato.

Art. 3.

Sono esclusi dal diritto speciale i pagamenti relativi alle seguenti operazioni:

importazione di frumento (tariffa doganale numero 10.01);

importazione di stampa estera quotidiana e periodica;

corresponsione a non residenti di pensioni e risparmi nonché altre prestazioni derivanti da assicurazioni sociali e contributi alimentari dovuti per legge;

trasferimenti di stipendi ad agenti italiani all'estero;

assegnazioni ad espatriandi, nei limiti previsti di lire 5 milioni a persona, oltre l'assegnazione turistica;

erogazioni, mediante accreditamenti in conti dell'estero, di crediti accordati in base alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;

rimesse di risparmi su redditi di lavoro (rimesse di immigrati, ivi comprese le rimesse di risparmi di lavoratori non residenti, in temporaneo soggiorno in Italia);

accreditamenti in conti esteri di compagnie di navigazione marittima ed aerea di ricavi derivanti da noli, noleggi e biglietti di passaggio;

indennizzi di compagnie di assicurazioni per responsabilità civile di residenti verso non residenti; trasferimenti all'estero a seguito di sentenze passate in giudicato;

importazioni di reni artificiali e ricambi nonché di prodotti emoderivati;

disinvestimenti esteri e redditi da investimenti esteri in Italia, nonché il riconoscimento della pertinenza estera di beni e valori posseduti in Italia;

contributi ad organismi internazionali cui partecipa l'Italia;

pagamenti all'estero disposti dall'Italcable, Telespazio e Telemar in relazione alla loro attività;

trasferimenti di diritti consolari;

estinzione di finanziamenti di valuta alla scadenza convenuta se facoltativi, al verificarsi dell'evento previsto, se obbligatori;

trasferimenti effettuati tramite l'Ufficio italiano dei cambi;

pagamenti effettuati per disposizione del commissario straordinario per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia;

pagamenti effettuati con disponibilità esistenti nei conti valutari alla data del 22 ottobre 1976;

pagamenti effettuati con disponibilità in valuta derivanti da acquisti a termine effettuati sino al 22 ottobre 1976;

accreditamenti in lire di conto estero necessari per il trasferimento a favore di residenti della titolarità di beni e attività in Italia, in applicazione della legge 8 ottobre 1976, n. 689;

trasferimenti per investimenti all'estero di imprese italiane;

trasferimenti in valuta o in lire di conto estero effettuati in base ad apposita autorizzazione, a titolo di cura, studio, affari e sostentamento;

utilizzi su disponibilità in conti « autorizzati » « speciali » e « di attesa ed altri »;

accreditamenti in lire o in valuta a favore dell'estero da utilizzare dalla controparte estera per il regolamento di esportazioni di merci e servizi effettuate da imprese italiane;

pagamenti per acquisti di titoli che saranno emessi dalla B.E.I. e dalla C.E.C.A. ed ammessi al collocamento in Italia;

acquisti di valuta per viaggi all'estero fino al controvalore di lire centomila;

pagamenti per acquisti all'estero di provviste e dotazioni di bordo, destinate a navi o aeromobili nazionali.

Art. 4.

Nel periodo di venti giorni lavorativi, e cioè con esclusione dei giorni di sabato e di domenica, anteriore al termine di scadenza di cui all'art. 1 del presente decreto, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il commercio con l'estero, saranno apportate riduzioni nella misura percentuale del diritto speciale di cui al citato art. 1, in relazione all'andamento della bilancia dei pagamenti e al corso della moneta nazionale sui mercati esteri.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — PANDOLFI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 10, *foglio n.* 173

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1976.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e di quello delle spese della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto per l'anno finanziario 1977.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 73 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che istituisce la Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto e stabilisce che per il bilancio, l'amministrazione ed il servizio di cassa si applicano le norme previste dall'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Considerato che il bilancio di previsione della Cassa medesima deve essere approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze e che detta facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposto con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto per l'anno finanziario 1977 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . L. 1.000.600.000
Spese previste . . . . » 1.000.600.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 luglio 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DELLA CASSA PER IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL DELITTO PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

ARTICOLI			COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1976	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1977
Numero					
dell'anno finanziario 1976	dell'anno finanziario 1977	DENOMINAZIONE			
		ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*			
»	102	Lasciti, donazioni ed altre contribuzioni (*a*)	»	»	*per memoria*
»	103	Differenze fra mercedi e remunerazioni corrisposte ai condannati (*b*)	»	(*b*) 1.000.600.000 (+)	1.000.600.000
			»	1.000.600.000 (+)	1.000.600.000
		CATEGORIA III. — *Redditi*			
»	110	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti (*a*)	»	»	*per memoria*
		RIASSUNTO			
		ENTRATE CORRENTI			
		Categoria II. — Trasferimenti	»	1.000.600.000 (+)	1.000.600.000
		Categoria III. — Redditi	»	»	»
			»	1.000.600.000 (+)	1.000.600.000

(*a*) Articolo che si propone di istituire « per memoria » per considerarvi, nel corso della gestione, le entrate previste nella denominazione.
(*b*) Articolo che si propone di istituire e somma che si iscrive in dipendenza delle entrate di cui all'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLA CASSA PER IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL DELITTO PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

ARTICOLI			COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1976	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1977
Numero					
dell'anno finanziario 1976	dell'anno finanziario 1977	DENOMINAZIONE			
		SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Sezione III. — GIUSTIZIA			
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*			
»	104	Spese di ufficio, stampati e cancelleria (*a*)	»	(*a*) 500.000 (+)	500.000
»	105	Spese casuali (*a*)	»	(*a*) 100.000 (+)	100.000
			»	600.000 (+)	600.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*			
»	107	Assegnazione ai Consigli di aiuto sociale (*a*)	»	1.000.000.000 (+)	1.000.000.000
		RIASSUNTO			
		SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Categoria III. — Acquisto di beni e servizi	»	600.000 (+)	600.000
		Categoria IV. — Trasferimenti	»	1.000.000.000 (+)	1.000.000.000
			»	1.000.600.000 (+)	1.000.600.000

(*a*) Articolo che si propone di istituire e somma che si iscrive per provvedere alle spese indicate nella denominazione.

(11300)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1976.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e di quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1977.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia, di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1977 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . L. 2.151.000.000
Spese previste . . . . » 2.151.000.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 luglio 1976

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA DELLA CASSA DELLE AMMENDE PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

Numero dell'anno finanziario 1976	Numero dell'anno finanziario 1977	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1976	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1977
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA I. — *Vendita di beni e servizi*			
101	101	Vendita dei corpi di reato	15.000.000	»	15.000.000
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*			
»	103	Proventi delle manifatture carcerarie (*a*)	»	(*a*) 1.000.000.000 (+)	1.000.000.000
104	104	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	137.000.000	(*b*) 13.000.000 (+)	150.000.000
105	105	Versamenti per grazia	13.000.000	(*b*) 17.000.000 (+)	30.000.000
106	106	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	10.000.000	(*b*) 2.000.000 (+)	12.000.000
107	107	Fondi dei detenuti evasi o defunti	3.000.000	»	3.000.000
108	108	Incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	1.500.000	(*b*) 2.000.000 (+)	3.500.000
			164.500.000	1.034.000.000 (+)	1.198.500.000
		CATEGORIA III. — *Redditi*			
112	112	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	12.000.000	(*b*) 6.000.000 (+)	18.000.000
		CATEGORIA IV. — *Poste compensative delle spese*			
115	115	Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	830.000.000	(*b*) 70.000.000 (+)	900.000.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili*			
118	118	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*

(*a*) Articolo che si propone di istituire in dipendenza dell'art. 74 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà e somma che si iscrive in relazione al previsto gettito delle entrate per proventi delle manifatture carcerarie.
(*b*) Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore entrata.

Numero dell'anno finanziario 1976	Numero dell'anno finanziario 1977	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1976	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1977
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA X. — *Prelevamenti dai fondi di riserva*			
506	506	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione	19.500.000	»	19.500.000
507	507	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica . .	*per memoria*	»	*per memoria*
			19.500.000	»	19.500.000
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I. — Vendita di beni e servizi	15.000.000	»	15.000.000
		Categoria II. — Trasferimenti	164.500.000	1.034.000.000 (+)	1.198.500.000
		Categoria III. — Redditi	12.000.000	6.000.000 (+)	18.000.000
		Categoria IV. — Poste compensative delle spese	830.000.000	70.000.000 (+)	900.000.000
		Categoria V. — Somme non attribuibili	»	»	»
		Totale del titolo I . . .	1.021.500.000	1.110.000.000 (+)	2.131.500.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. — Prelevamenti dai fondi di riserva	19.500.000	»	19.500.000
		Totale del titolo II . . .	19.500.000	»	19.500.000
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — ENTRATE CORRENTI	1.021.500.000	1.110.000.000 (+)	2.131.500.000
		Titolo II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	19.500.000	»	19.500.000
			1.041.000.000	1.110.000.000 (+)	2.151.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLA CASSA DELLE AMMENDE PER L'ANNO FINANZIARIO 1977

Numero dell'anno finanziario 1976	Numero dell'anno finanziario 1977	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1976	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1977
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Sezione III. — GIUSTIZIA			
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*			
101	101	Spese per la pubblicazione delle sentenze	300.000	»	300.000
102	102	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	100.000	»	100.000
103	103	Spese casuali	25.000	»	25.000
			425.000	»	425.000

ARTICOLI Numero dell'anno finanziario 1976	dell'anno finanziario 1977	DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1976	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1977
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*			
106	106	Assegnazione ai Consigli di aiuto sociale (*a*)	210.000.000	(*a*) 1.040.000.000 (+)	1.250.000.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate*			
110	110	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	500.000	»	500.000
111	111	Restituzione di depositi	830.000.000	(*b*) 70.000.000 (+)	900.000.000
			830.500.000	70.000.000 (+)	900.500.000
		CATEGORIA VIII. — *Somme non attribuibili*			
115	115	Fondo di riserva per spese impreviste	75.000	»	75.000
116	116	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
			75.000	»	75.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Sezione III. — GIUSTIZIA			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi*			
501	501	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
		RIASSUNTO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Categoria III. — Acquisto di beni e servizi	425.000	»	425.000
		Categoria IV. — Trasferimenti	210.000.000	1.040.000.000 (+)	1.250.000.000
		Categoria VI. — Poste correttive e compensative delle entrate	830.500.000	70.000.000 (+)	900.500.000
		Categoria VIII. — Somme non attribuibili	75.000	»	75.000
		Totale del titolo I . . .	1.041.000.000	1.110.000.000 (+)	2.151.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Categoria IX. — Costituzione di capitali fissi	»	»	»
		Totale del titolo II . . .	»	»	»
		RIEPILOGO			
		Titolo I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	1.041.000.000	1.110.000.000 (+)	2.151.000.000
		Titolo II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	»	»	»
			1.041.000.000	1.110.000.000 (+)	2.151.000.000

(*a*) Modificata la denominazione in dipendenza dell'art. 74 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Aumento proposto in relazione alla prevista maggiore spesa.
(*b*) Aumento previsto in relazione alla prevista maggiore spesa.

(11299)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1976.

Modificazioni ai decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974 in ordine al prezzo di collocamento delle cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, non ancora emesse.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la parte II del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, quale risulta sostituita dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Visto il regolamento della sezione autonoma di credito comunale e provinciale approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1973, n. 266, concernente emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti per un capitale nominale di lire 1.208 miliardi;

Visto il proprio successivo decreto in data 28 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1974, n. 77, con il quale la precedente emissione di cartelle è stata elevata da lire 1.208 a lire 1.318 miliardi;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 14 settembre 1976;

Ritenuta l'urgenza di variare il prezzo di collocamento delle cartelle non ancora emesse;

Decreta:

Articolo unico

A parziale modifica dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974, il prezzo di collocamento delle cartelle non ancora emesse alla data del presente decreto, viene fissato in L. 65,50 per ogni cento lire di capitale nominale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1976
Registro n. 39 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 293

(11450)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Castel del Giudice.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Isernia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 febbraio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Castel del Giudice;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Castel del Giudice;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal parte del sindaco di Castel del Giudice, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché ha una rilevante importanza paesaggistica presentando una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne appenniniche abruzzesi-molisane, inquadrata da un caratteristico sistema di vette; il contrasto tra i ripidi scoscendimenti e le suggestive aree pianeggianti crea notevoli effetti estetici; durante il periodo invernale il paesaggio si presenta coperto da un ininterrotto manto nevoso mentre nel periodo estivo, in assenza delle nevi, risaltano le verdi estensioni di pascoli; l'insieme presenta un quadro di incomparabile bellezza godibile da innumerevoli punti di vista; i centri abitati, ricchi di valori estetici e tradizionali, ben si inseriscono nel circostante paesaggio con il quale vengono a fondersi, creando un complesso unitario meritevole di tutela;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Castel del Giudice (Isernia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3) e 4) ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Isernia.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici di Campobasso curerà che il comune di Castel del Giudice, provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei termini previsti dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 16 settembre 1976

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Verbale n. 8

Oggi, 12 febbraio 1974, alle ore 11,30, in seguito a convocazione avvenuta con lettera raccomandata r.r. del 2 febbraio 1974, prot. n. 227, si è riunita presso la sede dell'amministrazione provinciale di Isernia, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Isernia per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

b) Proposta di vincolo paesistico riguardante i territori di Capracotta, Pescopennataro, S. Angelo del Pesco, *Castel del Giudice*.

(*Omissis*).

Il presidente dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta di vincolo riguardante cumulativamente i territori di Capracotta, *Castel del Giudice*, Pescopennataro, S. Angelo del Pesco.

La votazione dà il seguente esito:

voti a favore quattro (prof. Potena, prof. Mortari, dott. Vena, arch. Venditti);

voti contrari quattro (sindaco del comune di Capracotta, Pescopennataro, S. Angelo del Pesco, Castel del Giudice).

La proposta viene accolta ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del regolamento, in quanto a parità di voti prevale il voto del presidente, con la seguente motivazione:

Si propone di sottoporre a tutela paesistica ai sensi dell'art 1, punti 3) e 4), della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio compreso nei comuni di Capracotta, S. Angelo del Pesco, *Castel del Giudice*, Pescopennataro, in quanto la zona ha notevole interesse paesaggistico, presentando una delle tipiche conformazioni naturali delle montagne appenniniche abruzzesi-molisane, inquadrata da un caratteristico sistema di vette;

(*Omissis*).

(11206)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hitman, sede e stabilimento in Corsico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Hitman, con sede e stabilimento in Corsico (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hitman, con sede e stabilimento in Corsico (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11407)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Genova;

Viste le dimissioni del dott. Mario Enrico da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 9115 del 27 agosto 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Genova ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Renzo Fenoglio in sostituzione del dott. Mario Enrico, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Renato Fenoglio è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Genova in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria ed in sostituzione del dott. Mario Enrico, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11301)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Vicenza;

Viste le dimissioni del dott. Bruno Scaroni da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 13295 del 16 giugno 1976, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il rag. Camillo Bertollo in sostituzione del dott. Bruno Scaroni, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Camillo Bertollo è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Vicenza in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria ed in sostituzione del dott. Bruno Scaroni, dimissionario.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(11304)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1976.

Disposizioni concernenti l'importazione senza corrispettivo degli aeromobili, delle navi o dei natanti di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, modificato dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER I TRASPORTI E PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, così come modificato dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 9 ottobre 1976;

Decreta:

Art. 1.

La Banca d'Italia e le banche agenti sono autorizzate a rilasciare, fino al 19 maggio 1977, benestare bancario per l'importazione senza corrispettivo degli aeromobili, navi o natanti — ivi comprese le unità da diporto — indicati nella lettera *d*) dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, così come modificato dall'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, al nome di chi abbia dichiarato i predetti beni, ai sensi del menzionato art. 2. Il rilascio del predetto benestare bancario deve essere richiesto alla banca, tramite la quale è stata presentata la dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi relativa agli aeromobili, navi o natanti sopra indicati.

La richiesta del benestare bancario di cui al comma precedente costituisce domanda di importazione e, come tale, tiene luogo della dichiarazione di cui sopra, qualora sia presentata in forma scritta entro il 19 novembre 1976.

Sui benestare bancari per l'importazione di beni sopraindicati deve essere riportata l'annotazione « rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 159/1976 ».

Art. 2.

L'iscrizione nei pubblici registri nazionali degli aeromobili, navi o natanti di cui all'art. 1 al nome dei loro effettivi proprietari avviene dietro presentazione di domanda da parte dei proprietari stessi, indirizzata secondo i casi al Registro aeronautico nazionale o all'ufficio marittimo presso cui si intende procedere alla iscrizione. Il richiedente deve indicare nella domanda il numero e la data del benestare bancario e la banca che lo ha rilasciato, allegandovi in originale o in copia autentica la documentazione comprovante il trasferimento o l'intestazione al nome dell'importatore della proprietà dei beni suddetti e il certificato di cancellazione dal registro di provenienza, nonchè quant'altro previsto dalle norme vigenti.

Il Registro aeronautico nazionale o l'ufficio marittimo deve comunicare l'avvenuta iscrizione all'ufficio doganale competente per territorio, presso il quale l'importatore dovrà presentare la dichiarazione d'importazione definitiva.

Art. 3.

L'ufficio doganale può chiedere agli organi tecnici dei Ministeri competenti gli elementi che ritenga utile acquisire per la determinazione del valore imponibile dei beni di cui all'art. 1. In tali casi l'ufficio doganale concede, salvo l'esistenza di impedimenti, la libera disponibilità dei beni con la procedura del daziato sospeso, verso pagamento dei diritti dovuti in base al valore dichiarato e prestazione di garanzia per gli eventuali maggiori diritti.

Effettuato lo sdoganamento, l'ufficio doganale restituisce all'importatore gli esemplari 1 e 2 del benestare bancario, previa apposizione del proprio visto e la indicazione del valore definitivamente accertato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 ottobre 1976

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

Il Ministro per i trasporti
RUFFINI

Il Ministro per la marina mercantile
FABBRI

(11618)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Aracnol forte dell'impresa Chimiberg S.p.a.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Aracnol forte concessa all'impresa Chimiberg S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11428)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Azofol - LB. dell'impresa Antiparassitari B.P.D.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Azofol - LB. concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(11429)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Massa

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1976, n. 43194/C, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno già facente parte del canale « principale » della rete di Massa Montignoso in comune di Massa (Massa Carrara), della superficie complessiva di mq 619, di cui mq 169 censiti nel catasto del comune di Massa al foglio n. 71, mappale 739 e mappale 661, ed indicati in marrone nella planimetria rilasciata il 2 febbraio 1976 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Massa Carrara, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso, e di mq 450, costituiti da tratti di canale interrati che essendo sotterranei non risultano in mappa e sono indicati nella citata planimetria 2 febbraio 1976 dell'ufficio tecnico erariale di Massa Carrara, rispettivamente in giallo, per una superficie di mq 160, in due tratti (uno nei pressi del comando gruppo carabinieri e l'altro nei pressi della S.p.a. Edificatrice Toscana) in arancione per una superficie di mq 160 (sotto il fabbricato comando gruppo carabinieri dal lato di via delle Mura) e in amaranto, per una superficie di mq 130 (accanto al condominio Giusti, sempre dal lato di via delle Mura e a fianco della proprietà demaniale destinata alla costruzione del casello).

(11372)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 20 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	868,75	868,75	868 —	868,75	868,70	868,70	868,60	868,75	868,75	868,75
Dollaro canadese	892,90	892,90	894 —	892,90	893 —	892,85	892,60	892,90	892,90	892,90
Franco svizzero .	356,33	356,33	356,80	356,33	355,90	356,30	356,25	356,33	356,33	356,30
Corona danese	146,32	146,32	146,10	146,32	146,25	146,30	146,33	146,32	146,33	146,30
Corona norvegese .	163,32	163,32	163,20	163,32	163,20	163,30	163,30	163,32	163,32	163,30
Corona svedese .	203,73	203,73	203,80	203,73	203,60	203,72	203,63	203,73	203,73	203,70
Fiorino olandese	341,18	341,18	341,50	341,18	341 —	341,15	341,15	341,18	341,18	341,15
Franco belga .	23,33	23,33	23,30	23,33	23,32	23,33	23,33	23,33	23,33	23,30
Franco francese	175,16	175,16	175,30	175,16	175,05	175,15	175,05	175,16	175,16	175,15
Lira sterlina .	1432,60	1432,60	1431 —	1432,60	1431,25	1432,60	1431,10	1432,60	1432,60	1432,60
Marco germanico .	358,90	358,90	359 —	358,90	358,80	358,90	358,77	358,90	358,90	358,90
Scellino austriaco .	50,535	50,535	50,45	50,535	50,60	50,52	50,5275	50,535	50,535	50,50
Escudo portoghese	27,73	27,73	27,60	27,73	27,68	27,72	27,70	27,73	27,73	27,70
Peseta spagnola .	12,779	12,779	12,78	12,779	12,75	12,76	12,78	12,779	12,779	12,75
Yen giapponese .	2,977	2,977	2,98	2,977	2,97	2,97	2,97	2,977	2,977	2,97

Media dei titoli del 20 ottobre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	88,725
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,975
» 5 % (Ricostruzione)	93,450
» 5 % (Riforma fondiaria) .	93,200
» 5 % (Città di Trieste) .	90,400
» 5 % (Beni esteri) .	89,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,275
» 5,50 % » » 1968-83	77,175
» 5,50 % » » 1969-84 .	78,250
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86 .	79 —
» 6 % » » 1972-87	77,300
» 9 % » » 1975-90 . .	87,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 .	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 . .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	97,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,225
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	85,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	81,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,325
» poliennali 7 % 1978 .	89,550
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,350
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,800
» » 9 % 1980	88,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 ottobre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	868,675
Dollaro canadese	892,75
Franco svizzero	356,29
Corona danese	146,325
Corona norvegese	163,31
Corona svedese	203,68
Fiorino olandese	341,165
Franco belga	23,33
Franco francese	175,105
Lira sterlina	1431,85
Marco germanico	358,835
Scellino austriaco	50,531
Escudo portoghese	27,715
Peseta spagnola	12,779
Yen giapponese	2,973

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Vittorio Iaccarino, nato a Napoli il 3 gennaio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Napoli in data 30 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(11332)

Il dott. ing. Giovanni Antonio Ugo Martinengo, nato a Lucca il 4 settembre 1948, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Pisa in data 11 gennaio 1975.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(11333)

Il dott. Greco Luigi, nato a Ostuni (Brindisi) il 20 maggio 1951, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Unversità di Bari in data 6 febbraio 1976.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(11334)

Il dott. Paolo Pancheri, nato a Trento il 22 aprile 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 28 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(11335)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Gaeta (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 36.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3131/M)

Autorizzazione al comune di Pollina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Pollina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3114/M)

Autorizzazione al comune di Soresina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1976, il comune di Soresina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 276.395.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3115/M)

Autorizzazione al comune di Petilia Policastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1976, il comune di Petilia Policastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 254.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3116/M)

Autorizzazione al comune di Montenero Sabino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Montenero Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 815.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3130/M)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Potenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.942.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3112/M)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Salerno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.924.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3113/M)

Autorizzazione al comune di Fiesole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1976, il comune di Fiesole (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 379.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3117/M)

Autorizzazione al comune di Venosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1976, il comune di Venosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 714.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3118/M)

Autorizzazione al comune di Celano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1976, il comune di Celano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(3119/M)

Autorizzazione al comune di San Casciano Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1976, il comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 271.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3120/M)

Autorizzazione al comune di Certaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1976, il comune di Certaldo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 469.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3121/M)

Autorizzazione al comune di Bassano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Bassano Romano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.752.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3122/M)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Faleria (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.763.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3123/M)

Autorizzazione al comune di Monteforte Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Monteforte Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(3124/M)

Autorizzazione al comune di Ienne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Ienne (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.767.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3125/M)

Autorizzazione al comune di Borgovelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Borgovelino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.754.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3126/M)

Autorizzazione al comune di Pergola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Pergola (Pesaro-Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 609.173.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3127/M)

Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Bettona (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.232.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3128/M)

Autorizzazione al comune di Zungoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Zungoli (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.947.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3129/M)

Autorizzazione al comune di Acerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Acerra (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 561.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3132/M)

Autorizzazione al comune di Desio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Desio (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 526.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11. gennaio 1945, n. 51.

(3133/M)

Autorizzazione al comune di Pompei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1976, il comune di Pompei (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.055.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3134/M)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova pratica del pubblico concorso, per soli esami, a venti posti di operaio qualificato in prova per il compartimento di Roma.

La prova pratica del pubblico concorso, per soli esami, a venti posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1976, n. 622, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1976, registro n. 16 Trasporti, foglio n. 257, avrà luogo a Roma presso l'officina impianti elettrici compartimentale, via di Portonaccio, 51, dal giorno 8 novembre 1976 al 23 febbraio 1977, con inizio alle ore 8.

(11487)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di capo tecnico in prova per le esigenze del servizio impianti elettrici.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a novanta posti di capo tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 28 novembre 1975, n. 2836, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1975, registro n. 69 Trasporti, foglio n. 333, avrà luogo a Roma il giorno 21 novembre 1976, alle ore 7,30, presso i seguenti istituti scolastici:

1) istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51;

2) istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;

3) istituto tecnico commerciale « Da Verrazzano », via C. Ferrini, 83;

4) liceo scientifico « Plinio Seniore », via Montebello, 126;

5) liceo ginnasio « Augusto », via Gela, 14;

6) istituto tecnico commerciale « C. Matteucci », via Vigne Nuove, 262;

7) liceo « T. Mamiani », viale delle Milizie, 30;

8) istituto tecnico commerciale « S. Botticelli », via della Primavera, 207.

(11488)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 445 prot. n. 956 in data 18 febbraio 1976 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1972 bandito con precedente decreto n. 203 prot. n. 434 in data 16 gennaio 1974;

Visto il successivo decreto n. 445 prot. n. 956 in data 18 febbraio 1976 con il quale si è provveduto alla assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che il dott. Tonini Marco Tullio, vincitore della 1ª condotta medica, quartieri Marconi e Malpighi, del comune di Bologna ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicata nella domanda di ammissione;

Visto che il dott. Bianconi Claudio ha diritto alla nomina a termini di legge a seguito anche di rinuncia tacita dei precedenti classificati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La 1ª condotta medica, quartieri Marconi e Malpighi, del comune di Bologna, è assegnata al dott. Bianconi Claudio.

Bologna, addì 6 ottobre 1976

Il medico provinciale: MACCOLINI

(11434)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(11497)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI BORGO VALSUGANA

Concorso ad un posto di primario del servizio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Borgo Valsugana (Trento).

(11504)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « S. CAMILLO DE LELLIS » DI CHIETI

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieti.

(11520)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di fisioterapia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di medicina generale;
due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di assistente di radiologia;
quattro posti di assistente di anestesia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
otto posti di assistente di odontoiatria;
un posto di assistente di chirurgia plastica ricostruttiva;
un posto di assistente di neurofisiopatologia;
sei posti di assistente di ortopedia e traumatologia (di cui tre per la divisione paraplegici);
un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(11498)

OSPEDALI RIUNITI «G. MELACRINO E F. BIANCHI» DI REGGIO CALABRIA

Concorso a due posti di aiuto della divisione di neonatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di neonatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Reggio Calabria.

(11437)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di pediatria (il numero dei posti è elevato a sei).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Reggio Calabria.

(11384)

OSPEDALE DI CHIARI E ROVATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Chiari (Brescia).

(11390)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(11392)

OSPEDALE DI BRONI E STRADELLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Broni (Pavia).

(11387)

OSPEDALE INFANTILE «C. ARRIGO» DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alessandria.

(11389)

OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente di chirurgia d'urgenza;
un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di medicina;
un posto di ispettore sanitario;
un posto di assistente di medicina generale (indetto il 27 febbraio 1976);
un posto di assistente di medicina generale (indetto il 30 agosto 1976);
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di pediatria;
un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Crema (Cremona).

(11501)

OSPEDALE CIVILE DI SEZZE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(11493)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI MASSA MARITTIMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di ricerche cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 10 gennaio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Massa Marittima (Grosseto).

(11385)

OSPEDALE DI MONZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto pediatra della divisione di patologia neonatale;
un posto di aiuto di medicina geriatrica lungodegenziale;
un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di pediatria;
quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente della divisione di neurologia;
un posto di assistente del servizio di radiologia;
due posti di assistente della prima divisione di medicina generale;
un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale con ematologia;
due posti di assistente della seconda divisione di medicina generale con ematologia;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Monza (Milano).

(11505)

OSPEDALE « BRIOLINI » DI GAZZANIGA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono estesi ai beneficiari della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46, i seguenti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Gazzaniga (Bergamo).

(11494)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di anestesia;
un posto di assistente di medicina;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 16 novembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Gazzaniga (Bergamo).

(11495)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1976, n. 29.

Concessione di un contributo straordinario al comune di Bolzano per la realizzazione della nuova sede ferroviaria della linea Bolzano-Merano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del 7 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere al comune di Bolzano un contributo straordinario di lire 2.500 milioni per la realizzazione della nuova sede ferroviaria, nel tratto a collegamento con la città di Merano, compreso tra la stazione di Bolzano ed il bivio ferroviario per Caldaro, mediante utilizzo, con le modalità della presente legge, degli stanziamenti disposti allo scopo dalle sottoindicate leggi:

legge provinciale 23 novembre 1973, n. 73;

legge provinciale 8 novembre 1974, n. 23, art. 2;

legge provinciale 10 giugno 1975, n. 25, art. 1, primo comma, punto 27);

legge provinciale 10 giugno 1975, n. 25, art. 1, secondo comma, e art. 5 della legge provinciale di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

Art 2.

Per ottenere la concessione del contributo di cui al precedente art. 1, il sindaco di Bolzano deve presentare all'amministrazione provinciale domanda corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare e da una relazione finanziaria. Alla domanda vengono allegati i seguenti documenti:

a) copia delle deliberazioni del consiglio comunale, divenute esecutive a norma delle vigenti disposizioni di legge, con le quali il progetto di massima e le eventuali varianti sono stati approvati;

b) copia dell'approvazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del progetto e delle eventuali varianti di cui alla precedente lettera *a*);

c) copia della convenzione stipulata dal comune di Bolzano con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la realizzazione dell'opera;

d) copia di eventuali altre autorizzazioni o licenze prescritte dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

Accertata la regolarità della documentazione di cui al precedente articolo, il contributo viene assegnato con deliberazione della giunta provinciale, la quale stabilisce il termine per la realizzazione delle opere da eseguire.

Il contributo viene liquidato dall'assessore provinciale competente, con proprio decreto, secondo le seguenti modalità:

a) anticipazioni fino al 50% dell'ammontare complessivo del contributo previa presentazione del contratto di appalto dei lavori relativi ovvero, per quelli eseguiti in economia diretta da parte del comune o delle ferrovie dello Stato, di attestazione rilasciata dal sindaco di Bolzano di avvenuto inizio dei lavori stessi;

b) acconti fino ad un ulteriore 45% sull'ammontare complessivo del contributo, in base agli stati di avanzamento, ovvero per quelli eseguiti in economia diretta da parte del comune o delle ferrovie dello Stato, di un'idonea documentazione contabile Gli acconti possono essere corrisposti solo a seguito di presentazione di stati di avanzamento o di documentazioni contabili, attestanti l'avvenuta esecuzione delle opere corrispondenti alle anticipazioni di cui alla precedente lettera *a*);

c) liquidazione del residuo 5% a seguito di presentazione del certificato di collaudo dei lavori.

Art. 4.

Alla copertura della spesa di lire 2.500 milioni prevista all'art. 1, si fa fronte mediante utilizzo dei seguenti stanziamenti:

lire 250 milioni sul cap. 4330, residui passivi 1973;

lire 250 milioni sul cap. 4476, residui passivi 1974;

lire 500 milioni sul cap. 4476 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente;

lire 500 milioni assegnati dalla Regione a fronte della disponibilità di pari importo stanziata nel bilancio regionale in forza della legge regionale 5 giugno 1968, n. 11.

Art. 5.

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Capitolo di nuova istituzione

Titolo III - Categoria VII

Cap. 3355. — Assegnazione della Regione dei fondi stanziati ai sensi della legge regionale 5 giugno 1968, n. 11 per la realizzazione della nuova sede ferroviaria della linea Bolzano-Merano . . L. 500.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Capitolo in aumento

Cap. 4476 — Contributo al comune di Bolzano per la realizzazione dello spostamento della sede ferroviaria della linea Bolzano-Merano (leggi provinciali 23 novembre 1973, n. 73, e 10 giugno 1975, n. 25, art. 1, secondo comma) . . . L. 500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 agosto 1976

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1976, n. 30.

Autorizzazione della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti all'utilizzazione, a titolo di anticipazione, degli avanzi dalla gestione dell'assistenza farmaceutica di cui alla legge provinciale 17 settembre 1973, n. 55, anche per altri impegni della cassa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del 7 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di contribuire alla funzionalità della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti, questa è autorizzata ad utilizzare, a titolo di anticipazione e nei limiti da stabilire dal consiglio direttivo, gli avanzi dalla gestione dell'assistenza farmaceutica di cui alla legge provinciale 17 settembre 1973, n. 55, anche per far fronte ad impegni non rientranti nell'ambito della legge provinciale stessa.

Art. 2.

Il consiglio direttivo della Cassa, in sede di determinazione dei limiti di cui al precedente articolo, avrà cura, in primo luogo, a garantire una sufficiente disponibilità di cassa per la erogazione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti attivi e pensionati di cui alle leggi provinciali 17 settembre 1975, n. 55, e 10 settembre 1973, n. 41.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti, rimane ferma la destinazione dei contributi provinciali di cui alla legge citata nell'art. 1, per cui in sede di liquidazione degli enti mutualistici in attuazione della riforma sanitaria, i relativi avanzi di gestione dovranno, comunque, essere restituiti alla provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 agosto 1976

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1976, n. **31.**

Rifinanziamento del fondo per l'elettrificazione delle zone montane di cui all'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 7 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli scopi di cui all'art. 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche, è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1976 l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere si provvede con una quota di pari importo delle somme dovute dai concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico per l'energia elettrica non ritirata prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Art. 3.

Nel bilancio di previsione della provincia per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Cap. 2720. — Somme dovute dai concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopi idroelettrici per monetizzazione energia elettrica non prelevata ante legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 L. 1.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

In aumento:

Cap. 3770. — Spese per il finanziamento dei piani di elettrificazione di zone montane, per il vettoriamento dell'energia e per compensare la perdita relativa all'applicazione delle tariffe dell'energia elettrica ceduta con riduzione di prezzo (leggi provinciali 30 agosto 1972, n. 18, art. 8, primo comma, 15 novembre 1973, n. 71, e 21 gennaio 1975, n. 10) . . L. 1.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 agosto 1976

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1976, n. **32.**

Disciplina delle cave e delle torbiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del 7 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le cave e torbiere, ai relativi impianti, servizi, infrastrutture e discariche, fatta eccezione:

a) per le escavazioni di prodotti minerari e per i relativi stabilimenti, anche non compresi nel ciclo produttivo, per le quali sia stato rilasciato un permesso di ricerca o una concessione ai sensi di legge;

b) per le escavazioni di sabbia e di ghiaia negli alvei del demanio idrico provinciale, così come definito all'art. 14 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, ed in quello statale.

Art. 2.

La ricerca e la coltivazione delle cave e delle torbiere si esercita nel pieno rispetto della tutela ambientale ed in armonia con il piano provinciale delle cave e delle torbiere.

Dopo l'approvazione del piano di cui al comma precedente, nessuna autorizzazione o concessione può essere rilasciata se non in ottemperanza con le prescrizioni del piano stesso.

Art. 3.

Il piano provinciale delle cave e delle torbiere è approvato con delibera della giunta provinciale e si compone delle seguenti parti:

1) inventario e localizzazione delle aree suscettibili di attività estrattive, opportunamente delimitate su cartografia nella scala ritenuta adatta;

2) indicazione delle zone di influenza geografica di ogni singolo giacimento o gruppo di giacimenti, da definirsi sia in base a criteri economici che di pubblica utilità, in vista della loro utilizzazione;

3) previsione dei consumi, secondo ipotesi a medio e lungo termine, con indicata la gradualità di utilizzazione prevista;

4) criteri di massima cui dovrà adattarsi l'attività estrattiva.

La delibera della giunta provinciale viene pubblicata per la durata di un mese all'albo del comune nel cui territorio è ubicata la cava o la torbiera. Dell'avvenuto deposito della delibera viene data notizia attraverso i quotidiani della provincia, fornendo per estratto le caratteristiche di maggior interesse del piano atte particolarmente ad individuare la localizzazione delle cave e delle torbiere. Durante la pubblicazione della delibera, la copia di essa e le relative planimetrie restano depositate nella segreteria del comune a disposizione del pubblico. Nello stesso termine chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla giunta provinciale, depositandole nella segreteria del comune. Entro 30 giorni dal termine della pubblicazione le osservazioni presentate vengono trasmesse, a cura del sindaco, con il parere e le proposte del consiglio comunale, alla giunta provinciale, che approva definitivamente il piano, apportandovi eventuali modifiche.

Prima dell'approvazione del piano devono essere sentiti il consiglio provinciale delle miniere, la commissione urbanistica provinciale, la II commissione provinciale per la tutela del paesaggio, il ripartimento forestale e la II e la III sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali. Presso il laboratorio provinciale prove materiali possono inoltre essere disposti esami ed accertamenti sulle caratteristiche dei materiali.

Il piano può essere modificato, in vista di un suo perfezionamento, seguendo le medesime procedure.

Art. 4.

Nell'ambito delle aree suscettibili di attività estrattive, comprese nel piano di cui al precedente art. 3, qualsiasi destinazione e prescrizione urbanistica da prevedersi nel relativo piano urbanistico comunale, diversa da quella di verde agricolo, verde alpino, bosco, alpe e improduttivo, viene subordinata al parere favorevole dell'assessore provinciale cui è affidata la materia dell'urbanistica, il quale si esprime sentiti l'ufficio minerario provinciale, il servizio urbanistica e l'ufficio per la tutela del paesaggio.

Tale parere viene richiesto dal sindaco del comune territorialmente interessato, prima dell'approvazione del progetto del piano urbanistico o di sua variante da parte del consiglio comunale e deve essere rilasciata entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

L'approvazione con delibera della giunta provinciale del progetto del piano urbanistico comunale o di sua variante ai sensi di legge, che modifica l'originaria destinazione e prescrizione di cui al primo comma, corrisponde a modifica del piano provinciale di cui al precedente art. 3.

L'ufficio minerario provinciale trasmette ad ogni comune copia del piano provinciale definitivamente approvato e l'estratto della cartografia contenente l'inventario e la localizzazione delle aree di cui al n. 1) del precedente art. 3.

Art. 5.

La domanda di autorizzazione o di concessione per la ricerca e per la coltivazione di una cava o torbiera viene presentata al sindaco del comune territorialmente interessato, con allegata la documentazione di cui al successivo art. 6.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda il sindaco deve inoltrarla all'ufficio minerario provinciale, corredata del motivato parere espresso dalla commissione edilizia comunale.

L'ufficio minerario provinciale provvede ad acquisire le necessarie autorizzazioni dei competenti organi provinciali in materia di foreste, tutela del paesaggio o di tutela delle risorse naturali, trasmettendo ad essi copia della domanda, corredata della documentazione di progetto. I predetti organi devono pronunciarsi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente vengono rilasciate sulla base di pareri che riguardano le modalità di utilizzazione delle cave e torbiere, le caratteristiche degli impianti, servizi, infrastrutture e discariche, con esclusione dei criteri riguardanti la scelta e l'ubicazione dell'area stabiliti nel piano provinciale di cui al precedente art. 3.

Qualora le autorizzazioni di cui al terzo comma siano acquisite ed il parere di cui al precedente comma sia favorevole, al rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma provvede l'assessore provinciale competente, vista la relazione tecnica sulla realizzabilità della cava o torbiera e sua conformità al piano provinciale, redatta dall'ufficio minerario provinciale.

Copia dell'autorizzazione viene comunicata al sindaco del comune, il quale entro 10 giorni, rilascia all'interessato la licenza edilizia relativa agli impianti, immobili ed infrastrutture compresi nella domanda. L'autorizzazione non puo eccedere la durata di 10 anni ed è rinnovabile.

Con il provvedimento di autorizzazione viene pure approvato il disciplinare sull'esercizio della cava o torbiera, nel quale sono contenute le prescrizioni indicate nei pareri di cui ai precedenti commi e fissati i termini di utilizzazione in considerazione anche dell'entità del giacimento e della sua razionale utilizzazione. Il disciplinare sostituisce anche quelli contenenti eventuali disposizioni da prevedersi a seguito delle norme contenute nelle leggi sulla tutela del paesaggio, sulle risorse naturali e sulle autorizzazioni forestali.

In caso di esito sfavorevole dell'istruttoria della domanda, l'assessore provinciale competente comunica, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al sindaco i motivi del diniego e lo stesso, entro 5 giorni, notifica all'interessato il relativo provvedimento.

In deroga a quanto stabilito nelle rispettive leggi che regolano le singole autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio, di risorse naturali e forestali, avverso il provvedimento dell'assessore provinciale competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di notifica del sindaco, alla giunta provinciale, la quale decide entro 60 giorni, sentito l'ufficio minerario provinciale e quegli organi di cui al terzo comma del presente articolo, per indicazione dei quali sono stati prodotti i motivi del diniego.

Art. 6.

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) planimetria da cui risulti il perimetro dell'area richiesta per la coltivazione, il piazzale, la discarica, gli impianti, le infrastrutture ed i servizi previsti;

b) relazione geomorfologica, geomeccanica ed idrogeologica relativa alle opere di cui sopra;

c) programma di estrazione per lotti, con illustrazione delle progressive fasi di escavazione ed indicazione del materiale da estrarre e del suo presumibile volume complessivo, comprendente pure il progetto di sistemazione ambientale, volto a ricomporre il modellamento dell'area e la ricostruzione del manto vegetale ed ogni altra opportuna sistemazione adeguata alle particolari caratteristiche della zona. I progetti devono essere corredati da planimetrie quotate e sezioni in scala idonea, comunque non inferiore a 1:500, e da ogni altro elemento atto ad indicare chiaramente lo stato dell'area prima dell'inizio dei lavori, le progressive fasi di escavazione e le opere di sistemazione e ricostruzione del manto vegetale, in vista dei diversi stati di avanzamento e completamento dei relativi lavori;

d) estratto di mappa e tavolare e corografia in scala 1:25.000 o 1:50.000.

Art. 7.

Nel provvedimento di autorizzazione l'assessore provinciale competente stabilisce l'ammontare della cauzione o fidejussione bancaria che il richiedente è tenuto a versare alla tesoreria provinciale o rispettivamente ad esibire in garanzia allo ufficio minerario provinciale. Tale cauzione sostituisce anche quelle eventualmente da versare a seguito di prescrizioni contenute nelle leggi sulla tutela del paesaggio, sulle risorse naturali e sulle foreste.

L'autorizzazione acquista validità solamente dopo il versamento della cauzione o dell'esibizione della garanzia fidejussoria.

La restituzione della cauzione e lo svincolo della fidejussione vengono effettuati dopo che l'ufficio provinciale minerario, sentito il parere dei competenti organi provinciali, di cui al terzo comma del precedente art. 3, abbia accertata la conformità dei lavori eseguiti alle prescrizioni contenute nella autorizzazione e nel relativo disciplinare.

Qualora il titolare dell'autorizzazione non abbia provveduto a realizzare i relativi lavori entro i termini prescritti, l'assessore provinciale competente può disporne l'esecuzione di ufficio. La somma necessaria per l'esecuzione d'ufficio e risultante da apposita perizia viene prelevata con provvedimento dell'assessore provinciale competente dal deposito cauzionale. In caso di fidejussione bancaria la stessa verrà incamerata.

Art. 8.

Nel rilascio dell'autorizzazione di ricerca o di coltivazione viene data la precedenza, nell'ordine, al proprietario del suolo, all'usufruttuario, all'enfiteuta e loro aventi causa a qualunque titolo.

Qualora il titolare del diritto sul giacimento non abbia fatto richiesta la stessa può essere presentata da un terzo nelle forme e nei modi previsti nei precedenti articoli. In tale caso l'Assessore provinciale competente può imporre al titolare del diritto un termine non inferiore a 90 giorni per presentare la domanda di autorizzazione, con relativa documentazione, ai sensi dell'art. 5 della presente legge, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, il giacimento passa nel patrimonio indisponibile della provincia. In tale caso al terzo richiedente, accertatane la capacità tecnica e finanziaria, viene rilasciata la concessione provvisoria, applicando tutte le disposizioni contenute nella presente legge nell'ipotesi di autorizzazione.

Copia dell'atto di concessione provvisoria viene pubblicata per 30 giorni all'albo del comune nel cui territorio è ubicata la cava o la torbiera. Nello stesso termine chiunque abbia interesse può presentare ricorso alla giunta provinciale, la quale decide entro 60 giorni, sentito l'ufficio minerario provinciale. Il provvedimento di concessione diviene definitivo dal momento in cui l'ufficio minerario provinciale comunica all'interessato la mancata presentazione del ricorso nei termini prescritti, ovvero il non accoglimento dello stesso. Qualora la giunta provinciale accolga il ricorso, il provvedimento di concessione provvisoria decade a tutti gli effetti.

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi un'area che comprenda solo per parte terreni la cui titolarità del diritto sia diversa da quella del richiedente, l'assessore provinciale

competente, accertata l'idoneità dell'impianto di coltivazione, può imporre ai titolari del diritto, diversi dal richiedente, un termine non inferiore ai novanta giorni per presentare la richiesta integrativa. Decorso inutilmente il termine si applicano le disposizioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

Qualora più richieste di autorizzazione riguardino aree contigue o vicine, l'ufficio minerario provinciale accerta se la documentazione a corredo delle domande di cui al precedente art. 5 riguardi soluzioni compatibili con uno o più impianti di coltivazione Nel caso si reputi conveniente la realizzazione di un solo impianto o di un numero limitato di impianti rispetto alle richieste, l'assessore provinciale competente invita i titolari del diritto interessati a raggiungere un'intesa sulla base delle proposte dell'ufficio ed a presentare nuova richiesta di autorizzazione. In caso di disaccordo, con decreto del presidente della giunta provinciale previa deliberazione della stessa, viene costituito un consorzio coattivo, indicando le ragioni di pubblico interesse che ne giustificano la costituzione.

Se il giacimento viene assegnato in concessione, al titolare del diritto viene corrisposto da parte del concessionario per tutto il periodo di durata della concessione un indennizzo annuo pari al 20% del valore agricolo delle aree delimitate nel provvedimento di concessione, determinato ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15; nel provvedimento stesso possono essere disposte le necessarie garanzie per il pagamento dell'indennizzo.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 o la concessione di cui al presente articolo costituisce, ad ogni effetto, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Art. 9.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 è personale. Nel caso di trasferimento del diritto di coltivazione, l'avente causa deve chiedere all'assessore provinciale competente di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. Il subentrante dal momento del trasferimento è comunque soggetto a tutti gli obblighi stabiliti nel provvedimento originario.

Ferma restando la titolarità dell'autorizzazione e gli obblighi conseguenti a carico del titolare medesimo, la coltivazione della cava e della torbiera a favore della quale sia stato disposto il provvedimento di autorizzazione di cui al precedente art. 5 può essere ceduta a terzi. L'assessore provinciale competente verifica le capacità tecniche ed economiche degli interessati ed autorizza la cessione della coltivazione.

L'assessore provinciale competente può pronunciare la decadenza dell'autorizzazione o della concessione qualora l'esercente, diffidato, non ottemperi alle prescrizioni dell'amministrazione provinciale o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall'autorizzazione o dalla concessione oppure dalle norme contenute in leggi o regolamenti.

Il provvedimento di decadenza viene comunicato all'esercente ed al comune competente per territorio.

E' fatto obbligo all'esercente di risarcire ogni danno a terzi derivante dall'esercizio della cava o della torbiera.

Nel caso in cui l'esercente non inizi i lavori di coltivazione o ricerca entro il termine fissato nel provvedimento di autorizzazione o nella concessione o non dia alla cava o torbiera adeguato sviluppo, secondo il programma approvato, lo assessore provinciale competente può imporre un termine per l'inizio, la ripresa o l'intensificazione dei lavori, trascorso inutilmente il quale l'autorizzazione o la concessione possono essere dichiarate decadute.

Qualora l'esercente non sia il titolare del dirito di cui al primo comma del precedente art. 8, verificandosi i presupposti di cui ai commi precedenti, questi può chiedere il subingresso nell'esercizio, addossandosi gli obblighi di legge e quelli derivanti dal provvedimento di autorizzazione o di concessione.

La giunta provinciale può altresì revocare l'autorizzazione o la concessione per sopravvenute e comprovate esigenze di pubblica utilità.

La decadenza o la revoca dell'autorizzazione di cui ai precedenti commi comporta il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della provincia In tal caso l'assessore provinciale competente può dare in concessione il giacimento con le procedure di cui all'art. 8 della presente legge e spetta all'avente diritto un'indennità pari al valore degli impianti, delle infrastrutture e del materiale estratto disponibile e, nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione decaduta sia il proprietario del suolo, usufruttuario, enfiteuta o loro aventi causa, l'ulteriore indennizzo di cui al sesto comma del precedente art. 8.

L'indennizzo di cui al precedente comma è corrisposto da chi subentra nell'esercizio della cava entro sei mesi dalla ripresa dei lavori. Qualora gli impianti non corrispondano alle esigenze del nuovo esercizio, agli stessi viene assegnato il valore di lire zero ed il precedente esercente ha la facoltà di rilevare gli impianti stessi entro lo stesso periodo.

Art. 10.

Per le aree ottenute in concessione l'esercente è tenuto a versare alla tesoreria provinciale un canone anticipato di lire 50.000 per ogni anno o frazione di anno per ciascun ettaro o frazione di ettaro.

Il primo versamento deve essere eseguito entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di concessione. Le successive annualità devono essere versate entro il 20 gennaio di ciascun anno.

Agli esercenti, preposti ed operai è richiesta particolare attenzione nella conduzione dei lavori, secondo i dettami dell'arte e la scrupolosa osservanza delle norme di cui ai titoli IV, capo II, III ed VIII, IX, XVI del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, intendendosi sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi provinciali.

Art. 11.

Fino alla definitiva approvazione del piano provinciale di cui al precedente art. 3, l'utilizzazione delle cave e delle torbiere è comunque soggetta ad autorizzazione dell'assessore provinciale competente da rilasciarsi a norma della presente legge.

La coltivazione delle cave e torbiere esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stata presentata denuncia ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, o che dispongano di regolare autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, può essere provvisoriamente proseguita, purchè entro sei mesi dalla medesima data l'esercente presenti denuncia sull'attività che svolge, precisando gli eventuali rapporti contrattuali con il titolare del diritto sul suolo. Tenuto conto dei diritti acquisiti dall'esercente in forza delle disposizioni contenute nel contratto con il titolare del diritto sul suolo, l'assessore provinciale competente stabilisce i tempi entro i quali deve essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 e seguenti.

Art. 12.

Chi voglia accedere in aree altrui per effettuare ricerche di giacimenti non utilizzati da chi sia titolare del relativo diritto può chiedere all'assessore provinciale competente la relativa autorizzazione. E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni derivanti dai lavori di ricerca.

A tal fine il rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma è subordinato al deposito presso la tesoreria della provincia di una cauzione commisurata ai danni presunti, derivanti dai lavori di ricerca progettati.

In ogni caso l'assessore provinciale competente, almeno 10 giorni prima dell'accesso all'area interessata, comunica al proprietario le generalità delle persone autorizzate alla ricerca, fornendo anche notizia sull'obbligo di risarcimento dei danni presunti.

Gli esercenti di cave e torbiere sono tenuti a denunciare periodicamente i dati statistici dei materiali estratti, attenendosi alle istruzioni impartite dall'ufficio minerario provinciale ed a fornire altresì le notizie ed i chiarimenti che venissero richiesti sui dati medesimi.

Devono inoltre mettere a disposizione dell'amministrazione provinciale tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

Art. 13.

Il personale tecnico addetto all'ufficio minerario provinciale riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Art. 14.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisce reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) da L. 500.000 a L. 5.000.000 per chi intraprende lavori di coltivazione senza la prescritta autorizzazione o concessione o in contrasto con queste;

b) da L. 50.000 a L. 2.000.000 per chi non ottempera alle prescrizioni del disciplinare relativo all'autorizzazione **o alla** concessione;

c) da L. 5.000 a L. 1.000.000 per chi esegue lavori in contrasto con le norme e le prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della presente legge.

Le sanzioni sopra stabilite sono cumulabili.

Il capo dell'ufficio minerario provinciale determina l'ammontare della sanzione amministrativa e ne dà comunicazione al responsabile con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, cui è allegata la copia del verbale non potuta consegnare all'atto della sua compilazione.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni mediante versamento alla tesoreria della provincia della somma stabilita.

Qualora non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi del comma precedente, l'assessore provinciale competente, se ritiene fondato l'accertamento e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria, ridetermina se del caso, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo o massimo, stabiliti dalla legge e ingiunge agli obbligati di pagare alla tesoreria della provincia la somma medesima, oltre alle spese di notificazione, entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione stessa.

La notificazione è eseguita a mezzo di messo comunale o ufficiale giudiziario.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa, entro il termine prefisso per il pagamento, l'interessato può ricorrere dinnanzi all'autorità giudiziaria competente del luogo in cui è stata accertata la violazione.

Art. 15.

Il servizio di controllo per l'osservanza delle norme della presente legge è affidato ai funzionari dell'amministrazione provinciale appositamente incaricati, agli organi di polizia forestale ed agli organi di polizia locale.

Sono incaricati dell'accertamento delle infrazioni alla presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del presidente della giunta provinciale, nonchè gli organi di polizia forestale, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni e loro consorzi ed i funzionari dell'amministrazione provinciale, autorizzati dal presidente della giunta provinciale.

Il personale incaricato dell'esecuzione della presente legge può accedere in qualsiasi momento alle aree interessate e procedere alle rilevazioni occorrenti ed a tutte le altre operazioni prescritte.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 agosto 1976

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1976, n. 33.

Organizzazione di corsi di preparazione per il personale educativo in istituzioni per handicappati ed in convitti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del 7 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata ad istituire e gestire, nell'ambito della formazione professionale di cui alla legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, corsi di preparazione per istitutori per handicappati ed istitutori in convitti.

Art. 2.

Titoli di ammissione ai corsi

Per l'ammissione ai corsi di preparazione sono richiesti i seguenti titoli:

1) per i corsi di istitutori in convitti: diploma di scuola media superiore;

2) per i corsi di istitutori per handicappati:

a) diploma di perito tecnico industriale, diploma di maturità tecnica femminile;

oppure:

b) diploma di congegnatore meccanico, diploma di elettromeccanico, licenza di scuola media inferiore unita a titolo di qualificazione professionale, oppure unita ad attività almeno quinquennale La qualificazione professionale di tipo artigianale o industriale oppure agrario o di economia domestica costituisce titolo di preferenza. Come titolo di qualificazione e attività quinquennale viene pure riconosciuta la frequenza, con profitto, di un corso professionale provinciale — ramo artigianato o industria oppure agrario o di economia domestica — a tempo pieno della durata di almeno due anni scolastici, o il diploma di assistente per l'infanzia o il diploma di qualifica di addette ai servizi di assistenza sociale e familiare.

Art. 3.

Durata dei corsi

I corsi di cui all'art. 1 della presente legge hanno la durata minima di un anno scolastico con un ammontare complessivo non inferiore a 1400 ore di insegnamento teorico e pratico.

Art. 4.

Programma di insegnamento

I) Finalità e contenuto del programma dei corsi per istitutori in convitti:

a) parte teorica:

1) studio sistematico dello sviluppo della personalità nei suoi aspetti biologico, fisiologico e psichico, con particolare riferimento ai giovani, e conoscenza dei metodi e presupposti atti a favorire il loro inserimento nella società;

2) conoscenza dei ritardi fisici e psichici nell'evoluzione del giovane, i loro riflessi sull'ambiente di gruppo nella vita convittuale;

3) informazione, sperimentazione e riflessione su problemi della dinamica di gruppo e di rapporti interpersonali al fine di permettere l'acquisizione di un tipo di comportamento idoneo ad un lavoro verso i giovani e di collaborazione con gli adulti;

4) capacità di organizzare la vita convittuale e l'impiego del tempo libero dei giovani con efficacia pedagogica e di curare la collaborazione con educatori e genitori;

5) approfondimento della cultura generale;

b) parte pratica:

il tirocinio pratico fa parte integrante del corso e deve essere condotto principalmente nella reale situazione della vita convittuale.

II) Finalità e contenuti del programma dei corsi per istitutori per handicappati:

a) parte teorica:

1) nozioni elementari di psicopedagogia, psichiatria e sociologia quali presupposti per affrontare l'educazione dei minorati fisici e psichici;

2) ricerca sulle misure pedagogiche e terapeutiche per la riabilitazione sociale e lavorativa dei minorati;

3) elaborazione di direttive metodiche e didattiche per la formazione professionale ed il tirocinio dei minorati;

4) apprendimento delle nozioni indispensabili per una proficua collaborazione con educatori e genitori;

5) approfondimento della cultura generale;

b) parte pratica:

gli elementi e le conoscenze della parte teorica formeranno oggetto di esercitazioni pratiche, sperimentazioni e riflessioni.

Le singole discipline secondo le quali si articolano i programmi di insegnamento di cui al presente articolo, le ore di insegnamento per ogni disciplina ed i turni e le modalità del tirocinio pratico saranno determinati con deliberazione della giunta provinciale.

Art. 5.

Esami - Commissioni

Gli esami vertono sui programmi di insegnamento di cui all'art. 4. I criteri per le prove scritte, orali e pratiche saranno fissati con deliberazione della giunta provinciale.

Le prove si svolgono dinnanzi ad una commissione nominata con deliberazione della giunta provinciale e composta da un presidente scelto fra il personale direttivo della formazione professionale provinciale o tra i direttori didattici o presidi delle scuole medie statali, nonchè da almeno tre esperti delle materie di esame.

Funge da segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva o di concetto addetto all'ispettorato della formazione professionale.

Per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente.

Art. 6.

Oltre ai frequentanti dei corsi possono essere ammessi, su domanda, alle prove di esame anche candidati privatisti che abbiano raggiunto il 18° anno di età e siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Art. 7.

Giudizi della commissione

La commissione esprime un giudizio su ciascun candidato tenendo conto dei risultati delle singole prove e delle valutazioni espresse dai membri. Il giudizio si formula esclusivamente nei termini di «idoneo» e «non idoneo».

Contro il giudizio espresso dalla commissione è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati al presidente della giunta provinciale, esclusivamente per motivi di legittimità.

Per i gettoni di presenza ai membri della commissione valgono le disposizioni in vigore presso l'amministrazione provinciale.

Art. 8.

Attestati

Ai candidati che abbiano superato le prove di esame è rilasciato un'attestato di idoneità per istitutore in convitti rispettivamente istitutore per handicappati.

L'attestato di idoneità di cui sopra è valido ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, ed è un requisito per l'ammissione ai concorsi che la giunta provinciale indirà per la nomina in ruolo di istitutori in convitti ed istitutori per handicappati.

Art. 9.

Norma transitoria

Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) i convitti gestiti dalla provincia autonoma di Bolzano sono autorizzati ad assumere quali istitutori anche persone non in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'art. 8 della presente legge;

b) possono essere ammessi alla frequenza dei corsi di preparazione per istitutori in convitti candidati che dopo il conseguimento della licenza media abbiano frequentato con esito positivo una scuola secondaria statale o legalmente riconosciuta per almeno due anni scolastici;

c) sono altresì ammessi, quali privatisti, all'esame di idoneità di cui all'art. 5 della presente legge, coloro che siano in possesso della licenza di scuola media inferiore ed abbiano prestato servizio di istitutore in un convitto per almeno due anni.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge, che non comporta maggiore spesa rispetto alla preesistente legislazione relativa alla formazione professionale, si utilizzano le disponibilità stanziate in bilancio al cap. 431 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 agosto 1976

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(10972)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. **45.**

Norme per la costituzione e il riconoscimento delle associazioni dei produttori zootecnici e per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 7 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Piemonte con la presente legge si prefigge, in attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306, e in armonia con la programmazione regionale, la determinazione di criteri per la costituzione ed il riconoscimento di associazioni di produttori zootecnici e per la determinazione del prezzo di vendita alla produzione del latte di tutte le specie animali ed a qualsiasi uso destinato.

Art. 2.

Requisiti delle associazioni

Le associazioni dei produttori zootecnici di cui al precedente articolo devono possedere i seguenti requisiti:

1) avere, quali soci, produttori zootecnici singoli o associati e loro cooperative, che abbiano la disponibilità del prodotto;

2) essere aperte a tutti i produttori della zona in cui opera l'associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;

3) garantire negli organi direttivi, esecutivi e collegiali la rappresentanza delle minoranze;

4) possedere i requisiti di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306 e avere dimensioni organizzative ed economiche che, avendo riguardo anche al numero dei soci ed al volume della produzione, permettano un'efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato, ed operino nell'ambito di una o più delle zone che saranno determinate, su proposta della giunta, con deliberazione del consiglio regionale;

5) prevedere da parte delle cooperative loro aderenti, aventi la disponibilità del prodotto, il rispetto delle norme di commercializzazione e degli indirizzi che l'associazione attua;

6) deliberare regolamenti e programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati con l'obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita dei prodotti zootecnici per il tramite dell'associazione secondo modalità stabilite in conformità alle disposizioni statutarie;

7) garantire alle cooperative aderenti e loro consorzi, aventi la disponibilità del prodotto dei soci, tanti voti quanti sono i soci delle stesse con produzione zootecnica;

8) essere disciplinate da norme statutarie che prevedano il voto *pro capite* per i soci singoli. Gli statuti possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempreché i produttori medesimi non facciano già parte di altre associazioni previste dalla legge 8 luglio 1975, n. 306;

9) assicurare nel consiglio di amministrazione la rappresentenza delle minoranze mediante un sistema elettorale in base al quale l'attribuzione dei seggi sia fatta su base proporzionale garantendo, in ogni caso, almeno i 2/6 dei seggi alle liste minoritarie. L'attribuzione dei seggi fra le liste minoritarie che abbiano conseguito almeno il 5% dei voti validi sarà fatta su base proporzionale;

10) prevedere il rispetto, da parte dei loro aderenti, degli obblighi stabiliti dall'art. 6 della legge 8 luglio 1975, n. 306;

11) essere dotate almeno dei seguenti organi: consiglio di amministrazione, comitato esecutivo, presidente, collegio sindacale.

Le associazioni di cui al precedente comma possono consentire la partecipazione di esperti nei propri organi collegiali nella misura di un quinto del totale dei componenti gli organi stessi.

Art. 3.

Compiti delle associazioni

Alle associazioni dei produttori zootecnici sono affidati i seguenti compiti:

1) organizzare e difendere le produzioni zootecniche e loro derivati, istituendo eventuali sezioni distinte per produzioni diverse nell'ambito di una stessa associazione;

2) proporre alla Regione, in armonia con gli indirizzi regionali e zonali di programmazione, indicazioni relative ai piani di ristrutturazione, unificazione e risanamento concernenti le strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e zootecnici in genere;

3) promuovere rapporti di collaborazione con le associazioni provinciali allevatori territorialmente interessate, favorendo la realizzazione di programmi di miglioramento del bestiame e la diffusione della fecondazione artificiale ai fini di contribuire allo sviluppo della zootecnia;

4) svolgere opera di propaganda e promuovere studi e ricerche utili al miglioramento ed alla valorizzazione del prodotto, nonchè iniziative dirette ad incrementare la produzione, agevolarne la vendita ed il consumo; fornire servizi alle imprese associate per il raggiungimento degli scopi sociali;

5) svolgere inoltre ogni altra attività ad esse affidata con apposito provvedimento dagli organi della Regione in materia di interventi nella produzione, nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti zootecnici;

6) stipulare accordi e contratti di qualsiasi natura, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari.

Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio della loro attività le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura è stabilita annualmente dall'assemblea, con deliberazione sottoposta all'approvazione dello assessore regionale competente.

Le associazioni possono ricevere contributi finanziari dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti locali.

Art. 4.

Riconoscimento delle associazioni

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentito il parere delle organizzazioni professionali e cooperative maggiormente rappresentative e dell'associazione regionale allevatori, provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza ad accertare la presenza, o meno, dei requisiti richiesti ed emana il relativo decreto. Con lo stesso provvedimento viene approvato lo statuto.

Qualora l'associazione operi nel territorio di più regioni, il riconoscimento è effettuato separatamente da ciascuna Regione interessata, alla quale deve essere presentata separata istanza.

In conformità a quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 2 della legge 8 luglio 1975, n. 306, le cooperative agricole, anche di trasformazione, ed i loro consorzi possono essere riconosciute come associazioni di produttori zootecnici.

Le associazioni possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a più ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi, esecutivi e collegiali la rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Art. 5.

Comitato economico

Per la contrattazione e per la valorizzazione del prodotto previsto dalla legge 8 luglio 1975, n. 306, è costituito con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, un comitato economico, di cui fanno parte i rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 4 della presente legge. Ai soli fini del coordinamento interno dei propri lavori, il comitato nomina nel proprio seno un segretario.

Il comitato economico è assistito da un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative, designato dalle stesse.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale all'agricoltura, dura in carica tre anni ed entro trenta giorni dalla scadenza sarà provveduto agli adempimenti necessari al suo rinnovo.

Art. 6.

Standard merceologico

Per la definizione del prezzo base alla stalla del latte di provenienza bovina a qualsiasi uso destinato, lo standard merceologico, valevole per l'intero territorio regionale, viene così determinato, ai sensi della procedura di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306:

1) contenuto di grasso: fino al 3,3 %;
2) contenuto di proteine: fino al 3 %;
3) classi indicative del valore batteriologico.

Col metodo del bleu di metilene:

A) tempo di reduttasi superiore a h 4,30';
B) da h 2 a h 4,30';
C) inferiore a h 2.

Col metodo della numerazione:

A) numero di germi inferiore a 500.000 per millilitro;
B) da 500.000 a 1.500.000 di germi per millilitro;
C) oltre i 1.500.000 di germi per millilitro;

4) classi dell'indice citologico:

A) inferiore a 300.000 leucociti;
B) da 300.000 a 800.000 leucociti;
C) oltre 800.000 leucociti.

Il latte ovino ai fini della determinazione del prezzo base, deve avere un contenuto in grasso fino al 5,5% ed un contenuto in proteine fino al 4,5 %.

Per il latte di provenienza da altre specie animali, lo standard merceologico è definito con legge regionale sulla base delle caratteristiche minime di idoneità alla commercializzazione prevista dalla vigente legislazione.

Art. 7.

Maggiorazioni

Le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base del latte bovino sono fissate nelle seguenti misure:

1) aumento dello 0,5% per ogni decimo di grasso in più;

2) aumento dell'1 % per ogni decimo di proteine in più;

3) aumento del 2 % per latte della classe *A* e dello 0,75 % per latte della classe *B* del valore batteriologico di cui all'articolo 6, punto 3) della presente legge;

4) aumento del 3 % per latte refrigerato in stalla a 4° C;

5) aumento dello 0,5 % per latte proveniente da allevamenti indenni da TBC; aumento dell'1% per latte proveniente da allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi;

6) aumento dell'1 % per latte della classe *A* e dello 0,5 % per latte della classe *B* dell'indice citologico di cui all'art. 6, punto 4) della presente legge.

Le maggiorazioni percentuali da applicare al prezzo base del latte ovino sono fissate nelle seguenti misure:

1) aumento dell'1,3% per ogni mezzo grado (0,5) di grasso oltre il 5,5%;

2) aumento dell'1,8 % per ogni maggiorazione dello 0,25 di contenuto proteico oltre il 4,5%.

Art. 8.

Variazioni

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, può deliberare, sentite le parti, per le successive campagne lattiero-casearie, variazioni alle percenuali di maggiorazione.

Art. 9.

Laboratori di analisi

Per le analisi le parti possono rivolgersi presso i laboratori specializzati dell'istituto zooprofilattico, delle amministrazioni provinciali, dell'istituto sperimentale per la zootecnia, delle associazioni provinciali allevatori e presso altri laboratori autorizzati dalla giunta regionale. Questi ultimi debbono disporre di attrezzature adeguate all'espletamento delle analisi e di personale specializzato.

Per la determinazione del valore batteriologico i laboratori specializzati dovranno osservare tutti gli accorgimenti necessari, atti ad evitare il verificarsi di alterazioni dei valori di analisi dal momento del prelievo all'atto delle determinazioni analitiche.

La spesa delle analisi mensili è a carico di ambo le parti, mentre quella per le eventuali analisi straordinarie è a carico del richiedente.

Art. 10.
Norme per le analisi

Nell'espletamento delle analisi per la definizione delle caratteristiche del latte dovranno essere osservate le seguenti norme tecniche:

il contenuto in grasso, oltre che con il metodo Gerber, può essere determinato con metodi fotocolorimetrici o con analizzatori a raggi infrarossi;

il contenuto in proteine può essere determinato con il metodo colorimetrico — all'amido nero — ovvero con analizzatori a raggi infrarossi;

il valore batteriologico viene determinato con il metodo del bleu di metilene o con il conteggio batterico;

l'indice citologico può essere determinato mediante conteggio delle cellule somatiche o con conteggio cellurare elettronico oppure con metodi diretti o mediante fluorescenza;

le condizioni sanitarie sono dimostrate mediante le attestazioni rilasciate dai servizi sanitari competenti per territorio.

Salvo diverso accordo tra le parti, il personale addetto al prelievo deve rivestire la qualifica di guardia giurata ed essere incaricato dal laboratorio che eseguirà le analisi.

Il campione prelevato deve essere immesso in contenitori sterilizzati con tappo debitamente sigillato.

Il prelievo del campione deve essere eseguito almeno una volta al mese e per due mungiture al giorno.

Art. 11.
Annata lattiero-casearia

L'annata lattiero-casearia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12.
Norma transitoria

Per l'annata lattiero-casearia 1976, per quanto concerne il prezzo del latte bovino alla produzione, vale l'accordo stipulato fra le parti in data 19 novembre 1975, ai sensi dell'art. 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 48 del 2 dicembre 1975.

Art. 13.
Benefici

Le associazioni previste dalla presente legge sono ammesse a fruire dei benefici di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14.
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le norme di cui alla legge 8 luglio 1975, n. 306.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 agosto 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. 46.
Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società subalpina di imprese ferroviarie S.p.a., con sede in Domodossola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 7 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a prestare una fidejussione nell'interesse della Società subalpina di imprese ferroviarie S.p.a., con sede in Domodossola, per un'anticipazione di cassa dell'ammontare massimo di 370 milioni, oltre ad interessi, commissioni ed accessori, estinguibile entro il 31 luglio 1977.

La fidejussione, solidale ed indivisibile con la società di cui al precedente comma, concerne l'estinzione dell'anticipazione nonchè il pagamento degli interessi, delle commissioni e degli accessori, ed è presentata con espressa rinuncia al beneficio di cui all'art. 1957, primo comma, del codice civile ed alla preventiva escussione della società medesima.

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 sarà iscritto il cap. 605, con la *denominazione* « Garanzia fidejussoria per l'anticipazione di cassa alla Società subalpina di imprese ferroviarie S.p.a., con sede in Domodossola » e con lo stanziamento di 450 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione da 1.000 milioni a 550 milioni dello stanziamento di cui al cap. 1010 del bilancio per l'anno finanziario 1976.

Le somme non utilizzate nell'esercizio finanziario 1976 potranno essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 agosto 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. **47.**
Rifinanziamento della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, con modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 7 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Piemonte, con la presente legge, dispone un primo finanziamento, con integrazioni e modifiche, della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, prolungandone l'operatività fino all'esercizio 1979, con riserva di incrementare ulteriormente gli stanziamenti per le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni, in relazione a nuove assegnazioni di fondi statali per le finalità considerate dalla legge 7 agosto 1973, n. 512, dalla legge 23 aprile 1975, n. 125, art. 3 e da altre consimili norme legislative.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 335, i successivi rifinanziamenti per gli esercizi 1977, 1978 e 1979 potranno essere disposti con le leggi relative all'approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 2.
Modifiche ed integrazioni all'art. 2

All'art. 2 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, dopo il primo comma della lettera *a*) è aggiunto quanto segue: « ed alle cooperative agricole, ivi comprese quelle di conduzione e di servizio, costituite ai sensi della legislazione vigente. Le associazioni di imprenditori agricoli debbono essere composte da almeno 5 soci ed adottare statuti nei quali sia sancito il voto *pro-capite* per i soci persone fisiche ».

All'art. 2 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, dopo la lettera *f*), è aggiunto quanto segue:

« Gli imprenditori agricoli singoli od associati e le cooperative di conduzione che allevano bestiame suino od avicunicolo debbono avere una capacità produttiva almeno del 35% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato ».

All'art. 2 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, dopo la lettera *g*), è aggiunto quanto segue:

« Per le altre specie è richiesta l'adesione ai piani di profilassi se esistenti ».

All'art. 2 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, dopo la lettera *h*) sono aggiunti i seguenti commi:

« E' consentita l'estinzione anticipata dei prestiti e dei mutui assistiti dal concorso regionale negli interessi. Il contributo negli interessi può essere attualizzato a vantaggio dell'operatore per i mutui di miglioramento fondiario. In merito si richiama quanto previsto dall'art. 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Tali norme sono estese alle leggi regionali 2 luglio 1974, n. 17, 2 luglio 1974, n. 18, 5 luglio 1974, n. 19, 24 marzo 1975, n. 19 ».

Art. 3.
Modifiche ed integrazioni all'art. 4

All'art. 4 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, ai punti 1 e 2 della lettera *b*) le cifre « L. 1.000.000 » e « L. 700.000 » sono sostituite rispettivamente con le cifre « L. 1.500.000 » e « lire 1.000.000 ».

All'art. 4, lettera *c*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, viene aggiunto il seguente comma:

« I premi sono limitati a trenta capi bovini all'anno per ogni imprenditore agricolo. Tale limite non si applica per le cooperative agricole ».

All'art. 4, lettera *e*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il numero minimo di 100 capi di bestiame bovino femminile in pianura e di 50 nelle altre zone, può essere raggiunto almeno dopo il secondo anno di attività del centro.
I contributi possono essere estesi anche alle cooperative per lo svezzamento di vitelli maschi e femmine effettuato in appositi centri. Tali contributi sono limitati ad un periodo di tre mesi dalla nascita ed ai vitelli nati nelle aziende dei soci ».

All'art. 4 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, la lettera *h*) è così sostituita: « Le agevolazioni previste dalle lettere *a*), *b*), *d*) e *g*) del presente articolo possono essere estese al bestiame ovino, caprino, suino, equino da carne e cunicolo, con massimali di spesa riferiti alle singole specie, che saranno determinati dalla giunta regionale ».

Art. 4.
Modifiche all'art. 9

All'art. 9 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, il secondo comma della lettera *b*) è così sostituito:

« Il contributo regionale sarà liquidato in misura non superiore al 90% dell'onere effettivamente sostenuto per interessi passivi, per il periodo intercorrente tra l'accensione dei prestiti e la riscossione dei contributi, tenendo conto di eventuali rimborsi ottenuti dallo Stato o da altri enti ».

Art. 5.
Integrazione all'art. 5

All'art. 5, lettera *a*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

« Per le opere irrigue le agevolazioni possono essere concesse anche ai comuni o loro consorzi che siano titolari delle concessioni irrigue ».

All'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, è aggiunto quanto segue:

« *c*) (Progetti irrigui).
La giunta regionale direttamente o tramite l'ente di sviluppo agricolo del Piemonte o istituti qualificati può provvedere alla redazione di progetti irrigui, compresi i relativi studi, rilievi, sondaggi e ricerche di rilevante interesse per l'economia regionale.
Inoltre la giunta può finanziare, con spesa anche a totale carico della Regione, le iniziative previste al primo comma assunte da consorzi irrigui, di miglioramento fondiario o di bonifica ».

Art. 6.
Modifiche ed integrazioni agli articoli 11 e 16

All'art. 11 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, al comma primo della lettera *a*) sono soppresse le seguenti parole: « , nonchè organizzando, per un numero di almeno venti imprenditori agricoli associati, corsi di aggiornamento teorico pratico della durata massima di trenta giorni ».

All'art. 16 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, sono aggiunti i seguenti commi:

« La fidejussione può essere concessa anche prescindendo dall'intervento del Fondo interbancario, quando sia da prestare nell'interesse di cooperative agricole o di loro consorzi nei riguardi di opere di particolare rilevanza economica e sociale, nonché in presenza di obiettive difficoltà di finanziamento da parte degli istituti esercenti il credito agrario.
In tali casi il provvedimento relativo alla concessione della fidejussione è adottato dal consiglio regionale, su proposta della giunta ».

Art. 7.
Interpretazione autentica

Per « imprenditore agricolo » quale previsto dalle leggi regionali 2 luglio 1974, n. 17, 5 luglio 1974, n. 19 e 8 settembre 1975, n. 51, è da intendersi la persona fisica che esercita personalmente e professionalmente l'agricoltura, impegnandovi in modo prevalente la propria attività.

Art. 8.
Spese e sovvenzioni annuali

Per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1979 sono autorizzate:

la spesa di 1.100 milioni, per i contributi di cui all'articolo 9, lettera *a*) e lettera *c*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;
la spesa di 1.300 milioni, per l'attività di cui all'articolo 11 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;
la spesa di 300 milioni, per le sovvenzioni di cui all'art. 13 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51.

All'onere di 2.700 milioni, di cui al precedente comma, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante la soppressione degli stanziamenti di cui ai capitoli 731, 734 e 1322, del bilancio per l'anno 1976, nella rispettiva misura di 10 milioni, 1 milione e 2.350 milioni, nonchè mediante una riduzione di 339 milioni dello stanziamento del cap. 1312 del bilancio.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 saranno conseguentemente istituiti:

il cap. 1327, con la denominazione: « Contributi per la difesa fitosanitaria e per la difesa attiva dalle avversità atmosferiche », e con lo stanziamento di 1.100 milioni;
il cap. 1295, con la denominazione: « Contributi per l'assistenza tecnica in agricoltura », e lo stanziamento di 1.300 milioni;
il cap. 1265, con la denominazione: « Sovvenzioni alle organizzazioni professionali e alle cooperative », e con lo stanziamento di 300 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
Credito di conduzione

Sono autorizzate l'integrazione da 800 milioni a 1.500 milioni per l'anno finanziario 1976, e l'integrazione da 800 milioni a 1.000 milioni per gli anni finanziari dal 1977 al 1979, della spesa per la concessione di contributi in conto interessi per favorire il credito agrario di conduzione ai sensi della legge regionale 12 marzo 1974, n. 7.

Alla spesa di cui al precedente comma si provvede:

quanto a 1.000 milioni, con la riduzione degli stanziamenti dei capitoli 744 e 745 del bilancio per l'anno finanziario 1976 nella rispettiva misura di 200 milioni e di 800 milioni;
quanto a 500 milioni, mediante l'accensione di un mutuo alle condizioni di cui al successivo art. 11 della presente legge.

Nel bilancio per l'anno finanziario 1976 sarà istituito il capitolo 1270, con la denominazione: « Contributi in conto interessi per favorire l'accesso al credito agrario di conduzione », e lo stanziamento di 1.500 milioni.

Nel bilancio degli anni finanziari dal 1977 al 1979 il capitolo 1270 sarà iscritto con lo stanziamento di 1.000 milioni ed il cap. 744 risulterà soppresso.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Contributi in interesse per l'acquisto di bestiame

Per la concessione dei contributi in conto interessi sui prestiti annuali di cui all'art. 4, lettera *a*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, è autorizzata la spesa di 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976 e 1977.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante la soppressione del limite di impegno, di pari ammontare, stabilito per i prestiti biennali nell'art. 19 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17 e la conseguente annualità per l'anno finanziario 1977, con la riduzione da 1.700 milioni a 1.500 milioni dello stanziamento del cap. 1318 del bilancio per l'anno finanziario 1976.

Nel bilancio per l'anno finanziario 1976 sarà conseguentemente iscritto il cap. 1316, con la denominazione: « Contributi negli interessi di prestiti annuali per l'acquisto di bestiame da destinare all'ingrasso », e con lo stanziamento di 200 milioni.

Nel bilancio dell'anno finanziario 1977 sarà iscritto il capitolo 1316, con la denominazione e lo stanziamento di cui al precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio

Art. 11.

Contributi in capitale, sovvenzioni e spese

Per l'anno finanziario 1976, sono autorizzate le seguenti spese:

lire 9.135 milioni, per i contributi di cui all'art. 4, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), ed *l*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;

lire 3.910 milioni per i contributi di cui all'art. 5. lettera *b*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;

lire 500 milioni per i contributi di cui all'art. 7, lettera *b*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;

lire 1.200 milioni per i contributi di cui all'art. 8, della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;

lire 150 milioni per gli oneri di cui all'art. 9, lettera *b*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;

lire 2.000 milioni per i contributi di cui all'art. 14, lettera *a*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;

lire 700 milioni per i contributi di cui all'art. 15 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;

lire 38 milioni per le spese generali di cui all'art. 18 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;

lire 200 milioni per le attività di cui all'art. 5, della presente legge.

Alla spesa complessiva di 17.833 milioni, per l'anno finanziario 1976, si provvede come segue:

quanto a 6.933 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo istituito al cap. 1395 del bilancio per l'anno finanziario 1976 in corrispondenza della somma assegnata alla regione Piemonte ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 493;

quanto a 200 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, della disponibilità accantonata alla rubrica n. 3 dell'elenco relativo al fondo di cui al cap. 1404 del bilancio per l'anno finanziario 1976.

Alla restante somma di 10.700 milioni, nonchè alla somma di 500 milioni di cui all'art. 9 della presente legge, si provvede mediante l'accensione di mutui, per un ammontare complessivo di 11.200 milioni, ad un tasso non superiore al tredici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, i mutui predetti.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1976 sarà istituito il cap. 128, con la denominazione: « Proventi dei mutui autorizzati a copertura di spese relative a contributi ed attività per lo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste », e con la dotazione di 11.200 milioni.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 saranno istituiti:

il cap 1311, con la denominazione: « Contributi in capitale per l'acquisto di riproduttori, premi d'allevamento, alpeggio, fecondazione artificiale, mostre e rassegne », e con lo stanziamento di 9.135 milioni;

il cap. 1274, con la denominazione: «Contributi in capitale per miglioramenti fondiari », e con lo stanziamento di 3.910 milioni;

il cap. 1284, con la denominazione: « Contributi in capitale per la meccanizzazione agricola », e con lo stanziamento di 500 milioni;

il cap. 1328, con la denominazione: « Contributi in capitale per vivai, reimpianto vigneti, sostituzione cultivar, impianto di specie di particolare interesse, difesa fitosanitaria e difesa attività delle avversità », e lo stanziamento di 1.200 milioni;

il cap. 1329, con la denominazione: « Contributi per la difesa passiva dalle avversità atmosferiche », e con lo stanziamento di 150 milioni;

il cap. 1341, con la denominazione: « Contributi in capitale per miglioramenti di pascoli montani », e con lo stanziamento di 2.000 milioni;

il cap. 1345, con la denominazione: « Contributi in capitale per rimboschimenti », e con lo stanziamento di 700 milioni;

il cap. 1325, con la denominazione: « Contributi per spese generali » e con lo stanziamento di 38 milioni;

il cap. 1280, con la denominazione: « Contributi in capitale per la redazione di progetti irrigui », e con lo stanziamento di 200 milioni.

Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al terzo comma, valutati in 1.500 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione del fondo di cui i capitoli 1018 e 1406 del bilancio per l'anno finanziario 1976, nella rispettiva misura di 1.400 milioni e di 100 milioni, ed istituendo nel bilancio medesimo i capitoli 757 e 1447 relativi alle quote interessi ed alle quote di rimborso del capitale dei suddetti mutui, con il rispettivo stanziamento di 1.400 milioni e di 100 milioni.

Nei bilanci degli anni finanziari 1977 e successivi saranno iscritti i capitoli 757 e 1447 con gli stanziamenti di cui al precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Interventi per i rimboschimenti

E' autorizzata per l'anno finanziario 1976, la spesa di 600 milioni, per interventi straordinari relativi all'incremento della produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni forestali a rapido accrescimento, con le modalità di cui all'art. 15, punto 2, della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, del fondo di cui al cap. 1395 del bilancio per l'anno finanziario 1976, in corrispondenza della quota assegnata alla regione Piemonte ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975, n. 493, nonchè iscrivendo la somma di 600 milioni al cap. 1340 dello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Contributi alle associazioni allevatori

E' autorizzata per l'anno finanziario 1976, la spesa di 665 milioni per i contributi di cui all'art. 4, lettera *i*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51.

All'onere di cui al precedente comma si provvede istituendo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1976 il cap. 22/1, con la denominazione: « Assegnazione di fondi da destinare, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, alle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli del bestiame svolte dalle associazioni provinciali degli allevatori », e con la dotazione di 665 milioni.

Nello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio sarà conseguentemente istituito il cap. 747, con la denominazione: « Contributi alle associazioni provinciali degli allevatori per l'attività relativa alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame (art. 10 della legge 16 ottobre 1975, n. 493) », e con lo stanziamento di 665 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.
Agevolazioni creditizie

Sono autorizzati per l'anno finanziario 1976:

il limite di impegno di 300 milioni per i contributi relativi ai prestiti quinquennali di cui all'art. 4, lettera *a*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;

il limite di impegno di 1.800 milioni per i contributi relativi ai mutui ventennali di cui all'art. 5, lettera *a*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;

il limite di impegno di 600 milioni per i contributi relativi ai mutui trentennali di cui all'art. 6, lettera *a*) della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51;

il limite di impegno di 600 milioni per i contributi relativi ai prestiti quinquennali di cui all'art. 7, lettera *a*), della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51.

All'onere di 3.300 milioni di cui al precedente comma si provvede:

per 1.000 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo di cui al cap. 1404 del bilancio per l'anno 1976;

per 1.500 milioni, mediante una riduzione, di pari ammontare, dei limiti di impegno stabiliti nell'art. 19, primo comma, della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, per l'anno finanziario 1976 e delle annualità ricadenti negli anni finanziari successivi, con la soppressione del cap. 1318 del bilancio per l'anno 1976 e del relativo stanziamento;

per 600 milioni mediante la soppressione del limite di impegno di pari ammontare, stabilito per l'anno 1975 nell'articolo 19 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, nonchè delle annualità ricadenti negli anni finanziari successivi, con la soppressione del cap. 1279, del bilancio per l'anno finanziario 1976 e del relativo stanziamento;

per 200 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del limite di impegno stabilito per l'anno 1975 nell'art. 19 della legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, nonchè delle conseguenti annualità ricadenti negli anni finanziari successivi, con la riduzione da 300 milioni a 100 milioni dello stanziamento del cap. 1349 del bilancio per l'anno finanziario 1976.

Gli ulteriori limiti di impegno per gli anni finanziari 1977 e successivi saranno disposti con apposite leggi regionali che ne stabiliranno il finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.
Disposizioni finali

Le spese autorizzate ai sensi della presente legge non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi anche in corrispondenza di attività da effettuare negli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 agosto 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. 48.

Rifinanziamento della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, e modifiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del 7 settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Piemonte, con la presente legge, dispone un primo rifinanziamento, con integrazioni e modifiche, della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, prolungandone l'operatività fino all'esercizio 1979, con riserva di incrementare ulteriormente gli stanziamenti per le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni, in relazione a nuove assegnazioni di fondi statali per le finalità considerate dalla legge 7 agosto 1973, n. 512, dalla legge 23 aprile 1975, n. 125, art. 3 e da altre consimili norme legislative.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 19 maggio 1976, n. 335, i successivi rifinanziamenti per gli esercizi 1977, 1978 e 1979 potranno essere disposti con le leggi relative all'approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 2.
Trasferimento mutui

L'autorizzazione ad accendere mutui per l'anno finanziario 1976 per un ammontare complessivo di 4.000 milioni di cui allo art. 22 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 17, modificato dalla legge regionale 8 settembre 1975, n. 51, è convertita alle finalità di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 45; il cap. 124 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 è conseguentemente soppresso ed è istituito, nello stato di previsione medesimo, il cap. 125 con la denominazione « Provento dei mutui autorizzati a copertura di spese relative a contributi in capitale per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo in agricoltura » e con la dotazione di 4.000 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
Integrazione all'art. 4

All'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, è aggiunto quanto segue:

« *g*) Assistenza alla cooperazione.

La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di consorzi di cooperative tra produttori agricoli, o anche di singole cooperative, purchè aventi rilevanti dimensioni ed a larga base associativa, nonchè di associazioni di produttori a larga base associativa riconosciute dallo Stato o dalla Regione per la realizzazione di idonei programmi di assistenza tecnica.

I contributi di cui sopra potranno essere erogati nella misura del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il personale tecnico, limitatamente ad un massimo di due unità per ente beneficiario e nella misura massima del 50% per le altre spese riconosciute ammissibili ai fini della realizzazione dei programmi.

Il contributo non può costituire duplicazione di analoghe voci previste tra le spese di gestione. La giunta regionale può promuovere la formazione ed il perfezionamento di dirigenti di cooperative agricole e loro consorzi ».

Art. 4.
Integrazione all'art. 4

All'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, dopo la lettera *g*) di cui al precedente articolo, è aggiunto quanto segue:

« *h*) Progetti.

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi in conto capitale nella misura massima del 90% a favore dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte o di consorzi di cooperative, di singole cooperative o anche di associazioni di produttori, purchè di rilevanti dimensioni ed a larga base associativa, per la redazione di progetti, compresi i relativi studi, di impianti per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ».

Art. 5.
Modifiche ed integrazioni all'art. 4

All'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, dopo la lettera *h*) di cui al precedente articolo, è aggiunto quanto segue:

« *i*) Prestiti per macchine ed attrezzature.

La giunta regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari di cui all'art. 2 della presente legge, contributi in conto interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature relative ad impianti per la produzione, raccolta, conservazione, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici».

All'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, alla lettera *b*), terzo comma, dopo le parole « ai consorzi irrigui » sono aggiunte le parole « ed ai comuni e loro consorzi ».

All'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, alla lettera *b*), è aggiunto il seguente comma: « I consorzi irrigui possono essere costituiti anche in modo non prevalente da imprenditori agricoli ed essere retti da statuti nei quali non è sancito il voto *pro capite* per i soci persone fisiche ».

Art. 6.
Modifiche ed integrazioni all'art. 2

All'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, al primo comma, dopo « cooperative agricole » sono aggiunte le parole « ivi comprese le cooperative di conduzione e di servizio ».

All'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, alla lettera *a*) primo comma, dopo « imprenditori agricoli associati » è aggiunto « a mezzo di atto pubblico e con un minimo di 5 soci ».

All'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, l'ultimo comma della lettera *a*) è così sostituito:

« Ai fini della presente legge è considerato imprenditore agricolo la persona fisica che esercita personalmente e professionalmente l'agricoltura, impegnandovi in modo prevalente la propria attività ».

All'art. 2, lettera *f*), è aggiunto il seguente comma:

« *E' consentita l'estinzione anticipata dei prestiti e* dei mutui assistiti da concorso regionale negli interessi. Il contributo negli interessi può essere attualizzato a vantaggio dell'operatore per i mutui di miglioramento fondiario. In merito si richiama quanto previsto all'art. 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ».

All'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, alla lettera *g*) è aggiunto quanto segue:

« Gli imprenditori agricoli singoli o associati e le cooperative agricole di conduzione che allevano bestiame suino od avicunicolo debbono avere una capacità produttiva almeno del 35% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato ».

All'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, alla lettera *h*) è aggiunto quanto segue:

« Per le altre specie e richiesta l'adesione ai piani di profilassi se esistenti ».

Art. 7.
Modifiche ed integrazioni all'art. 5

All'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, sono aggiunti i seguenti commi:

« La fidejussione può essere concessa anche prescidendo dall'intevento del Fondo interbancario, quando sia da prestare nell'interesse di cooperative agricole o di loro consorzi, nei riguardi di opere di particolare rilevanza economica e sociale, nonchè in presenza di obiettive difficoltà di finanziamento da parte degli istituti esercenti il credito agrario.

In tali casi il provvedimento relativo alla concessione della fidejussione è adottato dal consiglio regionale, su proposta della giunta ».

Art. 8.
Integrazione all'art. 2

All'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, alla lettera *a*) è aggiunto il seguente comma:

« Possono beneficiare delle agevolazioni della presente legge anche le cooperative costituite tra lavoratori agricolo-forestali, per l'attività di rimboschimento, per le lavorazioni ed utilizzazioni forestali nonchè per la coltivazione, raccolta e lavorazione dei prodotti del sottobosco ».

Art. 9.
Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 4 lettere *a*), *b*), *e*), nonchè per le attività di cui alla lettera *f*), della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, è autorizzata la spesa di 6.660 milioni per l'anno finanziario 1976.

Per la concessione di contributi in conto interessi di cui all'art. 4 lettera *a*) della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, è autorizzato il limite d'impegno di 340 milioni per l'anno finanziario 1976.

Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 4 lettera *c*) della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, e autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di 500 milioni, e la spesa di 250 milioni per ciascuno degli anni 1977, 1978, 1979.

Per la concessione della garanzia fidejussoria di cui allo art. 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, è autorizzato per l'anno finanziario 1976, il limite d'impegno di 25 milioni.

Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'art. 3 della presente legge è autorizzata, per gli anni finanziari 1976, 1977, 1978, 1979, la spesa di 200 milioni.

Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 4 della presente legge è autorizzata, per gli anni finanziari 1976, 1977, 1978, 1979, la spesa di 100 milioni.

Per la concessione dei contributi in conto interessi su prestiti quinquennali di cui all'art. 5 della presente legge, è autorizzato, per l'anno finanziario 1976, il limite d'impegno di 135 milioni.

Il limite d'impegno di lire 200 milioni, autorizzato per l'anno finanziario 1975 per contributi in interessi su mutui straordinari ventennali per la trasformazione di passività onerose, di cui all'art. 4, lettera *b*), ed all'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 45, potrà essere utilizzato anche per la erogazione di contributi in conto interessi relativi ai mutui integrativi ventennali per le strutture cooperative di cui all'art. 4 lettera *a*).

Art. 10.
Disposizioni contabili

All'onere di 6.660 milioni, per l'anno finanziario 1976, di cui al primo comma del precedente articolo, si provvede:

per 4.000 milioni mediante una disponibilità di pari ammontare derivante dalla soppressione del cap. 1324 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976;

per 100 milioni mediante una disponibilità di pari ammontare derivante dalla riduzione del cap. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976, corrispondente alla eliminazione della voce n. 3 della rubrica n. 11 dell'elenco n. 3;

per 2.560 milioni mediante una quota di pari ammontare della somma di 9.493 milioni assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, ed iscritta al capitolo 1395 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 sarà conseguentemente istituito il cap. 1287, con la denominazione « Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo in agricoltura. Contributi in capitale per strutture associative, spese di gestione, contributi di avviamento e per azioni promozionali » e con lo stanziamento di 6.660 milioni.

All'onere di 340 milioni per l'anno finanziario 1976, di cui al secondo comma del precedente articolo, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 sarà conseguentemente istituito il cap. 1290 con la denominazione « Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo. Contributi negli interessi per mutui ventennali per strutture ed il ripiano di passività onerose » e con lo stanziamento di 340 milioni.

All'onere di 500 milioni per l'anno finanziario 1976, di cui al terzo comma del precedente articolo, si provvede:

per 200 milioni mediante la disponibilità di pari ammontare derivante dalla soppressione del cap. 730 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976;

per 300 milioni mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento del cap. 740 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo sarà conseguentemente istituito il cap. 1291 con la denominazione « Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo. Contributi negli interessi sui prestiti per le anticipazioni ai conferenti » e con lo stanziamento di 500 milioni.

All'onere di 25 milioni, per l'anno finanziario 1976, di cui al quarto comma del precedente articolo, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 1404 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 1293, con la denominazione « Interventi regionali per la cooperazione e l'associazionismo. Prestazione di garanzia sussidiaria ai mutui per strutture associative e per passività onerose » e lo stanziamento di 25 milioni.

All'onere di 200 milioni, per l'anno finanziario 1976, di cui al quinto comma del precedente articolo, si provvede mediante una riduzione, nella rispettiva misura di 196 milioni e di 4 milioni degli stanziamenti di cui ai capitoli 740 e 731 dello stato di previsione della spesa del corrispondente anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo 1265/1, con la denominazione « Contributi in capitale per il

potenziamento dell'assistenza tecnica a favore di consorzi di cooperative tra produttori agricoli, o di singole cooperative a larga base associativa » e con lo stanziamento di 200 milioni.

All'onere di 100 milioni, per l'anno finanziario 1976, di cui al sesto comma del precedente articolo, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento del capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del corrispondente anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 1266, con la denominazione « Contributi in capitale a favore dell'ESAP, o di consorzi di cooperative o di singole cooperative od anche di associazioni di produttori, purchè di rilevanti dimensioni, per la redazione di progetti di impianti per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici » e con lo stanziamento di 100 milioni.

All'onere di 135 milioni, per l'anno finanziario 1976, di cui al settimo comma del precedente articolo, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, dello stanziamento di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa dello stesso anno e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 1268 con la denominazione « Contributi in conto interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature per l'ammodernamento di impianti per la produzione, raccolta, conservazione, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici » e con lo stanziamento di 135 milioni.

Le somme non impegnate in ciascuno esercizio finanziario possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi anche per le attività effettuate negli esercizi successivi stessi.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 agosto 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1976, n. 49.

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 - Norme per l'incentivazione delle iniziative di enti locali, di enti ospedalieri e di istituzioni di assistenza e beneficenza, assistite da contributo regionale e istituzione degli organi consultivi in materia di opere pubbliche di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 7 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi concessi di cui alla legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, possono essere concessi anche alle comunità montane.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, è concesso anche sulla spesa necessaria per l'acquisto od il riscatto anticipato di acquedotti di proprietà od in gestione di privati, nonchè dei relativi impianti, apparecchiature, attrezzature ed immobili.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, è modificato come appresso:

« Il collaudo è disposto dalla Regione. Per tutti i lavori di cui alla presente legge o comunque rientranti nella competenza regionale, di importo complessivo, secondo le risultanze del conto finale, non eccedente cento milioni di lire, si può prescindere dal collaudo sostituendolo con il certificato di regolare esecuzione, vistato dall'ingegnere capo del genio civile competente.

Per i lavori di competenza degli enti locali, il cui importo non superi cento milioni di lire il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori ».

Art. 4.

Dopo il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, è inserito il seguente nuovo comma:

« I progetti esecutivi delle opere pubbliche di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 595, e successive modifiche ed integrazioni, non fruenti di contributo regionale, sono approvati con decreto del presidente della giunta ».

Art. 5.

Alla definizione dei procedimenti amministrativi di cui allo art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, la cui competenza è stata trasferita alle regioni a statuto ordinario con l'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975 n. 492, provvede il presidente della giunta regionale, con proprio decreto.

Art. 6.

Per l'erogazione alle province del contributo annuo nella spesa relativa alla manutenzione ordinaria delle strade di cui all'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, è autorizzata, a partire dall'anno finanziario 1976, la spesa di 3.280 milioni.

All'onere di cui al precedente comma, ricadente nell'anno 1976, si provvede:

per 3.130 milioni con lo stanziamento di cui al cap. 650 del corrispondente stato di previsione della spesa;

per 150 milioni mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo di cui al cap. 1018 dello stato di previsione medesimo e mediante l'iscrizione di tale somma nel cap. 650.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Ai fini dell'attuazione della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, modificata dalla presente legge, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1976:

1) la spesa di 3.500 milioni per i contributi di cui allo art. 2, numeri 1 e 2 (contributi in capitale per acquedotti, fognature ed impianti di depurazione);

2) la spesa di 900 milioni per i contributi di cui all'articolo 2, n. 3 (contributi in capitale per strade comunali);

3) la spesa di 800 milioni per i contributi di cui all'articolo 2, n. 4 (contributi in capitale per strade provinciali).

All'onere di 5.200 milioni si provvede, per 800 milioni mediante la riduzione, di pari ammontare, del fondo di cui al capitolo 1404 (rubrica 3, n. 1) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1976 e, per 4.400 milioni con gli stanziamenti dei capitoli 1113, 1210 e 1212 del medesimo stato di previsione.

Conseguentemente le denominazioni e gli stanziamenti dei capitoli 1113 e 1212 risulteranno come appresso modificati:

Cap. 1113. — Contributi in capitale a comuni, loro consorzi ed alle comunità montane, nella spesa per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti e delle fognature, compresi gli impianti di depurazione, nonchè il riscatto di acquedotti, con lo stanziamento di 3.500 milioni

Cap. 1212. — Contributi in capitale ai comuni, ai loro consorzi ed alle comunità montane, nella spesa per la costruzione, il completamento e la sistemazione di strade comunali, con lo stanziamento di 900 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi costanti trentacinquennali di cui all'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, modificata dalla presente legge, sono autorizzati, per l'anno finanziario 1976, i seguenti limiti di impegno:

1) di 2.300 milioni per le opere di cui all'art. 2, numeri 1 e 2 (acquedotti, fognature ed impianti di depurazione);

2) di 1.200 milioni per le opere di cui all'art. 2, n. 3 (strade comunali);

3) di 150 milioni per le opere di cui all'art. 3, lettera *c*) (cimiteri);

4) di 300 milioni per le opere di cui all'art. 3, lettera *d*) (*strutture commerciali e di mercati*);

5) di 150 milioni per le opere di cui all'art. 3, lettera *g*) (opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica, nonchè per gli impianti di illuminazione pubblica);

6) di 150 milioni per le opere di cui all'art. 3, terzo comma (case albergo, centri di incontro, case di riposo, ecc.).

All'onere di 4.250 milioni si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo di cui al cap. 1404 — rubr. 9 per 150 milioni, rubr. 10 per 3.800 milioni e rubr. 13 n. 2 per 300 milioni — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1976, e l'istituzione, nello stato di previsione medesimo dei seguenti capitoli:

Cap. 1108. — Contributi costanti trentacinquennali a comuni, loro consorzi e comunità montane, nella spesa per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento degli acquedotti, delle fognature, compresi gli impianti di depurazione, con lo stanziamento di 2.300 milioni;

Cap. 1213. — Contributi costanti trentacinquennali a comuni, loro consorzi e comunità montane, nella spesa per la costruzione, il completamento e la sistemazione di strade comunali, con lo stanziamento di 1.200 milioni;

Cap. 1153. — Contributi costanti trentacinquennali a comuni, loro consorzi e comunità montane, nella spesa per la costruzione, la sistemazione o l'ampliamento di cimiteri (esclusa la costruzione e manutenzione di loculi), di mattatoi e di altre opere igieniche, di ambulatori e di altri presidi sanitari, con lo stanziamento di 150 milioni;

Cap. 1372. — Contributi costanti trentacinquennali a comuni, loro consorzi e comunità montane, nella spesa per la costruzione, la sistemazione o l'ampliamento di strutture commerciali e di mercati, con lo stanziamento di 300 milioni;

Cap. 1230. — Contributi costanti trentacinquennali a comuni, loro consorzi e comunità montane, nella spesa per la costruzione, il completamento o l'adeguamento delle opere occorrenti per il rifornimento di energia elettrica a capoluoghi, frazioni e borgate, nonchè per gli impianti di illuminazione pubblica, con lo stanziamento di 150 milioni;

Cap. 1171. — Contributi costanti trentacinquennali a comuni, loro consorzi e comunità montane, nonchè alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ed alle istituzioni di beneficienza non previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, nella spesa per la costruzione, l'ampliamento, il completamento e la ristrutturazione di case albergo, di centri di incontro, di case di riposo per anziani, nonchè per l'ampliamento, il completamento e la ristrutturazione di edifici destinati all'assistenza ed all'educazione dei minori, con lo stanziamento di 150 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 12, punti 1, 2 e 3, della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, sono rispettivamente ridotte da 5.000 milioni a 2.000 milioni, da 5.000 milioni a 2.000 milioni e da 2.500 milioni a 1.000 milioni.

L'autorizzazione di cui all'art. 12, terzo comma, della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, è conseguentemente ridotta da 8.000 milioni a 500 milioni.

Nel rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1975 sarà stabilito in 500 milioni il residuo rimasto da riscuotere al capitolo 89 di entrata del relativo bilancio e le somme iscritte nei capitoli 1210, 1212, 1218 e 1304 dello stesso bilancio risulteranno previste rispettivamente in 1.000 milioni, in 2.000 milioni, in 2.000 milioni ed in 500 milioni.

Gli oneri di cui all'art. 12, sesto e settimo comma della legge regionale 16 maggio 1975, n. 28, sono ridotti da complessivi 1.000 milioni a complessivi 85 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1976.

Con successiva legge regionale di variazione al bilancio per l'anno finanziario 1976 sarà disposto l'utilizzo della disponibilità complessiva di 395 milioni risultante ai capitoli 696 e 1430 del bilancio medesimo.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 agosto 1976

VIGLIONE

(11064)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. **54.**

Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 27 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il punto 1) del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, è così modificato:

1) approva il piano generale dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale per il personale tecnico e infermieristico fissando le modalità organizzative, didattiche e di funzionamento, la dislocazione territoriale di tali corsi nonché i criteri di selezione per l'ammissione ai medesimi, di coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento vigente.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 agosto 1976

POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1976, n. 688)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 luglio 1976 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 agosto 1976.

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. **55.**

Modifica alla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1 - Unificazione delle zone montane omogenee numeri 12 e 13 - Comunità montane dell'Alto-Tevere e Val Tiberina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del 27 agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le zone 12 e 13 di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, sono unificate, nel rispetto dell'art. 3, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Le comunità montane già costituite nelle predette zone, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 1102, sono sciolte e sostituite da una nuova comunità montana, avente ambito territoriale corrispondente alla zona unificata ai sensi del precedente comma con una superficie complessiva di Ha 69.189.

Per la costituzione e l'attività del nuovo ente, ivi compreso il trasferimento a quest'ultimo del patrimonio e del personale delle disciolte comunità montane, trova applicazione la legge

regionale 1° dicembre 1972, n. 31. Il nuovo ente subentra inoltre alle disciolte comunità montane relativamente ai rapporti giuridici in corso.

Le disciolte comunità montane restano in vita fino alla data di insediamento del nuovo ente, per lo svolgimento delle funzioni in atto di loro competenza.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 agosto 1976

POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1976, n 688)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 luglio 1976 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 17 *agosto* 1976.

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. **56.**

Modifica dell'articolo unico della legge regionale 28 maggio 1975, n. 56, relativa agli interventi nei centri storici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 27 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'articolo unico della legge regionale 28 maggio 1975, n. 56, è sostituito dal seguente:

Per opere di restauro devono intendersi quelle che tendono a ripristinare le parti alterate, ad eliminare aggiunte degradanti, a migliorare le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igieniche. Gli edifici restaurati non possono avere diversa destinazione d'uso rispetto a quella di origine, a meno che, con l'autorità competente, non vengano destinati ad uso pubblico, quale quello sanitario, culturale, ricreativo e scolastico.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 agosto 1976

POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1976, n. 688)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 *luglio* 1976 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 17 *agosto* **1976.**

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1976, n. **57.**

Modifica all'art. 11 della legge regionale 5 giugno 1976, n. 32.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 27 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Fanno parte del comitato tecnico:

i sindaci o gli assessori espressamente delegati i quali partecipano alle sole sedute per l'esame delle domande di imprese che insistono nel territorio comunale interessato;

due esperti per ogni categoria economica i quali partecipano alle sole sedute concernenti l'esame sulle domande di imprese operanti nei rispettivi settori di competenza ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 23 agosto 1976

POLLINI

(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 31 luglio 1976, n. 688)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 *luglio* 1976 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 19 *agosto* 1976.

(11101)

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1976, n. **58.**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 **del** 3 *settembre* 1976)

(*Omissis*).

(11102)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762840)